COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

105.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 GIUGNO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita (*Approvato dal Senato*) (3189) 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* . . 3, 4, 9, 18, 41, 43, 49

GIOVANNINI ELIO 4, 49

GRASSUCCI LELIO 9, 18, 50

NUCARA FRANCESCO 18, 47, 51

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 4, 8, 9, 18, 40

ROSSI ALBERTO, *Relatore* 9, 49

SACCONI MAURIZIO 51

VISCARDI MICHELE 50

PAG.

Votazione segreta:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 52

Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori REBECCHINI ed altri, DE TOFFOL ed altri, CASSOLA ed altri: Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane (*Approvata, in un testo unificato, dal Senato*) (2774) 52

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 52, 54

BIANCHINI GIOVANNI CARLO, *Relatore* . . 52

GRASSUCCI LELIO 53

SACCONI MAURIZIO 53

VISCARDI MICHELE 54

IX LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Incentivi a favore delle imprese industriali italiane che realizzino investimenti nel territorio della Repubblica di Malta (*Approvato dal Senato*) (2642) 54

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* . . . 54, 56

DONAZZON RENATO 55

RIGHI LUCIANO, *Relatore* 55

ZITO SISINIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 55

Votazione segreta:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 56

La seduta comincia alle 9,30.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Salvatore Cherchi è sostituito dal deputato Costantino Fittante.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita (Approvato dal Senato) (3189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita », già approvato dal Senato nella seduta del 26 settembre 1985.

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta si è chiusa la discussione sulle linee generali e vi sono state le repliche del relatore e del Governo.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(*Ambito di applicazione della legge*).

Le disposizioni della presente legge si applicano agli enti e alle imprese che esercitano o gestiscono nel territorio della Repubblica le assicurazioni e le operazioni indicate per rami nel punto A) della tabella allegata o assumono, in corrispettivo dei contributi riscossi, l'obbligo di corrispondere capitali o rendite con convenzione relativa alla durata della vita dei propri iscritti.

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) alle amministrazioni pubbliche, agli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro, agli istituti, agli enti, alle casse e ai fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio;

b) alle società di mutua assicurazione, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1) previsione nello statuto della possibilità di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni o di ricorrere al concorso di terzi obbligati;

2) ammontare annuo dei contributi riscossi, in dipendenza delle attività indicate nell'allegato, in misura in lire italiane non eccedente il controvalore di 500.000 unità di conto europee durante tre esercizi consecutivi. Se tale importo è superato durante tre esercizi consecutivi, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal quarto anno;

c) agli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l'importo di tali prestazioni non superi il valore medio delle spese funerarie per un decesso determinato nella misura di cui alla lettera *e*) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni;

d) alle società di mutuo soccorso costituite a norma della legge 15 aprile 1886, n. 3818.

Il relatore, onorevole Rossi, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, secondo comma, lettera a), *sopprimere la parola*: « obbligatoria ».

1. 1.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ho già parlato dell'argomento, di cui all'emendamento, in sede di replica, sottolineando che la questione è meno rilevante di quanto non sia stato sostenuto. Mi rimetto comunque alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 1.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(*Norme applicabili alle imprese non soggette alla legge*).

Alle società di mutua assicurazione di cui alla lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 1 continuano ad applicarsi le disposizioni che regolano l'esercizio delle assicurazioni sulla vita contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Le società di mutuo soccorso di cui alla lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 1 possono esercitare attività assicurativa solo nei limiti e con le modalità previsti da leggi speciali da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ELIO GIOVANNINI. Dichiaro di astenermi dalla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli dal 3 al 14 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

(*Definizione dell'unità di conto europea, della congruenza, della localizzazione di attività e del capitale sotto rischio*).

Agli effetti della presente legge si intende per:

a) « unità di conto europea (ECU) » quella definita all'articolo 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;

b) « congruenza » la rappresentazione degli impegni esigibili in una valuta, con corrispondenti attività rappresentate o realizzabili in questa stessa valuta;

c) « localizzazione » delle attività in un determinato Stato la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di tale Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;

d) « capitale sotto rischio » il capitale uguale alla somma che deve essere versata ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato, diminuito della riserva matematica del rischio principale.

(*È approvato*).

ART. 4.

(*Enti e tipi di società che possono esercitare le attività indicate nel punto A della tabella allegata*).

Le attività indicate nel punto A) della tabella allegata possono essere esercitate soltanto da enti di diritto pubblico o da

società per azioni, società cooperative a responsabilità limitata e società di mutua assicurazione costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2514 e 2546 del codice civile.

Le società e gli enti di cui al precedente comma debbono limitare l'oggetto sociale all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale.

È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che abbiano per oggetto l'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata esclusivamente all'estero.

(*È approvato*).

ART. 5.

(*Contratti e operazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni*).

L'Istituto nazionale delle assicurazioni esercita nel territorio della Repubblica e all'estero le assicurazioni e le operazioni di cui ai punti A) e B) della tabella allegata alla presente legge, nonché la riassicurazione negli stessi rami.

I contratti stipulati, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, per le assicurazioni e le operazioni di cui al precedente comma sono garantiti dallo Stato.

(*È approvato*).

ART. 6.

(*Contratti compresi nel portafoglio del lavoro diretto italiano ed in quello del lavoro diretto estero*).

Sono compresi nel portafoglio italiano, anche se conclusi in regime di libertà di prestazione di servizio, i contratti stipulati dalle imprese autorizzate ai sensi degli articoli 7, 19 e 25 della presente legge.

Sono compresi nel portafoglio estero i contratti stipulati e gestiti da sedi secondarie all'estero di imprese con sede legale in Italia.

(*È approvato*).

TITOLO II

CONDIZIONI DI ACCESSO

CAPO I.

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA.

ART. 7.

(*Autorizzazione*).

Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano esercitare le attività indicate nel punto A) della tabella allegata debbono essere autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'autorizzazione è rilasciata, previa istruttoria dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e su parere dello stesso Istituto sul programma di attività ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, lettera *d*), della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della Commissione consultiva per le assicurazioni private, di cui al titolo IX del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

L'autorizzazione è efficace per l'intero territorio nazionale.

L'autorizzazione è soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dal n. 80 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

L'impresa non può iniziare l'attività assicurativa prima della pubblicazione del decreto di autorizzazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

ART. 8.

(*Contenuto dell'autorizzazione*).

L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami indicati al punto A) della tabella allegata.

L'autorizzazione copre tutte le attività rientranti nei rami cui si riferisce a meno che l'impresa non chieda che essa sia limitata ad una parte delle attività che rientrano nei singoli rami.

(*È approvato*).

ART. 9.

(*Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione*).

Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa deve farne domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fornendo la prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di società per azioni o di società cooperativa, o un fondo di garanzia, se si tratta di società di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'articolo 10.

L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. Lo statuto deve indicare i singoli rami che l'impresa intende esercitare, se l'impresa intende esercitare, oltre alle assicurazioni dirette, anche la riassicurazione e se intende operare solamente nel territorio della Repubblica o anche all'estero;

2) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile;

3) l'elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti legali e delle persone preposte alla direzione generale, almeno un terzo dei quali deve avere svolto, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore o di sindaco o di carattere direttivo in società o enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario aventi un capitale o un fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni di lire;

4) il programma dell'attività che intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'articolo 12 e accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13.

L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia ritenuto necessario.

(*È approvato*).

ART. 10.

(*Misura del capitale o del fondo di garanzia*).

Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a dieci volte l'ammontare minimo del capitale delle società per azioni.

Per le società cooperative a responsabilità limitata il capitale non può essere inferiore alla metà del limite fissato nel primo comma.

Fino all'ammontare minimo indicato nei commi precedenti il capitale od il fondo di garanzia debbono essere interamente costituiti con conferimenti in denaro e debbono essere interamente versati.

(*È approvato*).

ART. 11.

(*Quote ed azioni delle società cooperative di assicurazione*).

Il limite individuale per le quote o le azioni delle società cooperative costituite per l'esercizio delle attività di cui alla

tabella allegata è di lire 32 milioni. Tale limite non si applica alle persone giuridiche, per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo sostituito dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

(*È approvato*).

ART. 12.

(*Programma di attività*).

Il programma deve indicare le attività che l'impresa intende esercitare e, a seconda di queste:

1) le tavole di mortalità e di invalidità ed il saggio di interesse e gli altri dati costituenti le basi tecniche per il calcolo dei premi e della riserva matematica;

2) l'esposizione dei metodi attuariali adottati per il calcolo dei tassi di premio, dei caricamenti e delle riserve tecniche;

3) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati;

4) gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale ovvero, per le società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia;

5) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonché i mezzi finanziari di cui l'impresa dispone in eccedenza al capitale sociale o al fondo di garanzia per far fronte a tali spese.

Il programma deve inoltre indicare, con riguardo ai primi tre esercizi:

1) la prevedibile situazione di tesoreria;

2) le previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura degli impegni e del margine di solvibilità di cui agli articoli 36 e seguenti;

3) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette che per le operazioni di riassicurazione passiva e le operazioni di riassicurazione attiva qualora l'impresa intenda essere autorizzata all'esercizio di quest'ultima.

Al programma di attività debbono essere allegate le tariffe dei premi puri e dei premi lordi e le condizioni generali e speciali di polizza per le varie specie di contratti. Tali condizioni devono regolare anche le riduzioni ed i riscatti.

Gli elaborati tecnici indicati ai numeri 1, 2 e 3 del primo comma nonché le tariffe dei premi puri e dei premi lordi devono essere firmati da un attuario iscritto all'albo professionale.

(*È approvato*).

ART. 13.

(*Relazione tecnica*).

Il programma di attività deve essere accompagnato da una relazione tecnica contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi.

(*È approvato*).

ART. 14.

(*Estensione dell'autorizzazione ad altri rami*).

L'impresa già autorizzata all'esercizio di uno o più rami indicati al punto A) della tabella allegata che intende estendere la propria attività ad altri rami indicati nello stesso punto della tabella deve essere autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle forme e con le modalità stabilite dall'articolo 7.

Per ottenere l'estensione della autorizzazione l'impresa deve dare la prova di disporre interamente del capitale sociale o del fondo di garanzia di cui all'articolo 10, nonché del margine di solvibilità e della quota di garanzia di cui agli articoli 36 e seguenti.

La domanda di estensione della autorizzazione deve essere accompagnata dall'ultimo bilancio approvato e da un programma di attività per l'esercizio dei nuovi rami per i quali viene richiesta l'estensione dell'autorizzazione, redatto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, terzo e quarto comma, ed all'articolo 13.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, intenda estendere l'esercizio ad altre attività rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(*Diniego dell'autorizzazione*).

L'autorizzazione, oltre che per difetto dei requisiti indicati dagli articoli 4 e 9, primo comma, non può essere rilasciata:

a) se i documenti indicati nel secondo e terzo comma dello stesso articolo 9 non sono presentati o sono presentati in modo incompleto o inidoneo;

b) se non è fornita la prova che si è provveduto all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia;

c) se non è fornita la prova dell'effettiva disponibilità dei mezzi necessari per far fronte alle spese di cui al n. 5 del primo comma dell'articolo 12;

d) se le persone preposte all'amministrazione e alla gestione dell'impresa hanno riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio nonché per alcuno dei delitti previsti dalla legge sul fallimento, dal codice civile in materia di società e consorzi, dalle leggi in materia tributaria e valutaria, e per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante l'interdizione dai pubblici uffici per una durata superiore a tre anni, ovvero sono stati amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di società che siano state assoggettate, nell'ultimo triennio, a procedure di fallimento, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;

e) se il programma di attività non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice;

f) se le tariffe e le condizioni di polizza presentate in allegato al programma di attività non possano essere approvate per difetto dei necessari requisiti tecnici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla domanda di estensione della autorizzazione all'esercizio di nuovi rami.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Richiamo l'attenzione della Commissione sulla lettera *d*) di questo articolo 15 che stabilisce il divieto dell'autorizzazione per alcuni soggetti. Tra questi vi sono i liquidatori di società che siano stati assoggettati, nell'ultimo triennio, a procedure di fallimento, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa. Mi è stato fatto rilevare che i liquidatori non possono essere messi sullo stesso piano dei sindaci, dei direttori generali e così via in quanto non hanno alcuna responsabilità della situazione che sono chiamati a sanare. Pertanto sarebbe opportuno sopprimere, alla

lettera *d*) dell'articolo 15, le parole: « o liquidatori ».

LELIO GRASSUCCI. Ritengo che la norma in oggetto abbia una sua *ratio*. Vi potrebbe, infatti, essere il caso di un liquidatore di una società che successivamente fa domanda per costituire analoga società, ingenerando il dubbio che la liquidazione sia stata fatta in modo improprio. Sono pertanto dell'avviso di mantenere nella norma i soggetti in questione.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sottolineo che già non è facile trovare delle persone di qualità che accettino l'incarico di fare i liquidatori. Con questa norma sarebbe ancora più difficile trovarli. Insisto pertanto su un emendamento in tal senso.

PRESIDENTE. Questa non mi pare proprio una punizione nei confronti dei liquidatori.

LELIO GRASSUCCI. La norma ha comunque una sua logica.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono del parere che la lettera *d*) dell'articolo 15 vada modificata ed annuncio pertanto la presentazione di un apposito emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 15, comma 1, alinea d), *sopprimere le parole*: « o liquidatori ».

ALBERTO ROSSI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole.

LELIO GRASSUCCI. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo, accettato dal relatore.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 15.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli dal 16 al 32 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 16.

(*Diniego dell'autorizzazione*).

L'autorizzazione è negata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto motivato, da notificare all'impresa interessata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti indicati negli articoli 9, 12 e 13 o da quella della presentazione dei documenti aggiuntivi e dei chiarimenti richiesti dall'ISVAP.

Scaduto il termine di cui al primo comma senza che il Ministro si sia pronunciato, l'autorizzazione si intende rifiutata.

(*È approvato*).

ART. 17.

(*Decadenza dall'autorizzazione*).

L'impresa decade dall'autorizzazione se non ha iniziato effettivamente l'esercizio dell'attività entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di autorizzazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorso il termine di cui al primo comma, l'impresa non può iniziare l'attività non effettivamente esercitata se non dopo aver ottenuto una nuova autorizzazione.

(*È approvato*).

ART. 18.

(*Approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza*).

Le tariffe e le condizioni di polizza relative alle operazioni e alle assicurazioni di cui al punto A) della tabella allegata presentate dalle imprese devono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'approvazione è concessa, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP, con lo stesso decreto con cui sono rilasciate l'autorizzazione o la sua estensione.

(*È approvato*).

CAPO II.

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN ALTRO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.

ART. 19.

(*Autorizzazione e condizioni per il suo rilascio*).

Le imprese che hanno la sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea ed intendono esercitare nel territorio della Repubblica le attività indicate nel punto A) della tabella allegata debbono essere autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previa istruttoria e su parere dell'ISVAP. L'autorizzazione non può essere concessa alle imprese che nello Stato nel quale hanno la sede legale sono autorizzate ad esercitare congiuntamente le predette attività e quelle di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Si applica la disposizione di cui all'articolo 7, secondo comma.

L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in Italia, ed obbligarsi a tenere una contabilità specifica per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica, conservando i documenti relativi agli affari trattati. Il rappresentante generale deve essere munito di un mandato, comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio e residenza in Italia e che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.

L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

1) le copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede secondaria e dell'atto di nomina del rappresentante generale con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo 2506 del codice civile;

2) il certificato comprovante la residenza del rappresentante generale nel territorio della Repubblica;

3) l'elenco nominativo degli amministratori e dei responsabili della gestione;

4) il certificato rilasciato dalle competenti autorità di vigilanza dello Stato in cui si trova la sede legale, dal quale risultino quali rami tra quelli indicati al punto A) della tabella allegata l'impresa è autorizzata ad esercitare e le attività effettivamente esercitate;

5) il certificato, rilasciato dalle autorità di cui al numero 4 attestante che l'impresa dispone del margine di solvibilità calcolato a norma degli articoli 36 e seguenti, e della quota minima di garanzia determinata in conformità a quanto stabilito dall'articolo 39. Il certificato deve altresì indicare l'ammontare dei mezzi finanziari dei quali l'impresa di-

spone in Italia per far fronte alle spese di cui al numero 2) del primo comma dell'articolo 20;

6) il programma dell'attività che l'impresa intende esercitare nel territorio della Repubblica, contenente gli elementi di cui all'articolo 20.

Il rappresentante generale deve essere in possesso, per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni affidategli, secondo quanto stabilito dalla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 15, per gli amministratori e le persone preposte alla gestione delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica.

(*È approvato*).

ART. 20.

(*Programma di attività*).

Il programma di cui al precedente articolo 19, terzo comma, numero 6, deve indicare, oltre alle attività che l'impresa intende esercitare ed ai dati e agli elementi previsti dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 12:

1) la situazione del margine di solvibilità dell'impresa e della quota di garanzia;

2) le previsioni delle spese occorrenti per l'impianto, nel territorio della Repubblica, dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonché l'indicazione dei mezzi finanziari di cui l'impresa dispone nella Repubblica per far fronte a tali spese.

Il programma deve altresì indicare, con riguardo ai primi tre esercizi, le previsioni relative agli elementi di cui al comma secondo, numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 12.

Al programma di attività debbono essere allegate le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe dei premi puri e dei premi lordi che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, terzo e quarto comma, nonché la relazione tecnica di cui all'articolo 13.

Debbono essere allegati altresì i bilanci e i conti dei profitti e delle perdite relativi ai tre ultimi esercizi o, se l'impresa esercita da meno di tre esercizi, quelli relativi agli esercizi già chiusi.

(*È approvato*).

ART. 21.

(*Consultazioni sul programma di attività tra le autorità di vigilanza*).

Il programma di attività presentato dall'impresa è trasmesso alle competenti autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale, affinché queste ultime esprimano su di esso il loro parere.

Alla trasmissione del programma provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale vi allega le proprie osservazioni e quelle dell'ISVAP.

Decorsi tre mesi dal ricevimento dei documenti ad esse trasmessi senza che le autorità di cui al primo comma si siano pronunciate, si intende che esse abbiano espresso parere favorevole.

(*È approvato*).

ART. 22.

(*Estensione dell'autorizzazione ad altri rami*).

L'impresa di cui al presente capo, già autorizzata all'esercizio di uno o più rami indicati al punto A) della tabella allegata, che intenda estendere la propria attività ad altri rami indicati nello stesso punto della tabella, deve ottenere l'estensione dell'autorizzazione nelle forme e con le modalità stabilite dall'articolo 7.

Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa deve presentare:

a) il programma di attività per l'esercizio dei nuovi rami, redatto in conformità a quanto stabilito al primo e se-

condo comma dell'articolo 20, con gli allegati previsti dal terzo e quarto comma dello stesso articolo;

b) il certificato rilasciato dalle competenti autorità di vigilanza dello Stato in cui ha la propria sede legale, contenente l'attestazione e le indicazioni di cui all'articolo 19, terzo comma, numeri 4 e 5.

Il programma di attività deve essere accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso previsto all'articolo 14, quarto comma.

(*È approvato*).

ART. 23.

(*Diniego dell'autorizzazione*).

L'autorizzazione non può essere rilasciata, oltre che nel caso in cui l'impresa non adempia, in tutto o in parte, alle condizioni di accesso richieste dai precedenti articoli, quando:

1) l'impresa non provi di disporre effettivamente nel territorio della Repubblica dei mezzi finanziari necessari per far fronte alle spese di cui al numero 2 del primo comma dell'articolo 20;

2) il programma di attività non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice;

3) il rappresentante generale non risulti in possesso dei requisiti di idoneità previsti nell'articolo 15, primo comma, lettera *d*).

Ai fini della valutazione del programma di attività, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ISVAP tengono conto del parere delle competenti autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale.

(*È approvato*).

ART. 24.

(*Altre norme applicabili*).

Le disposizioni contenute negli articoli 7, quarto e quinto comma, 8, 16, 17 e 18 si applicano anche alle imprese di cui al presente capo.

(*È approvato*).

CAPO III.

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO RISPETTO ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.

ART. 25.

(*Autorizzazione e condizioni per il suo rilascio*).

L'impresa che ha la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea e che intenda esercitare nel territorio della Repubblica le attività indicate nel punto A) della tabella allegata, deve essere autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'autorizzazione non può essere rilasciata alle imprese che nello Stato nel quale hanno la sede legale sono autorizzate ad esercitare congiuntamente le predette attività e quelle di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Si applica la disposizione di cui all'articolo 7, secondo comma.

L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza nel territorio della Repubblica e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 19, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal numero 2 del successivo terzo comma. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 19, secondo comma, ultima parte.

L'impresa deve inoltre dare prova:

1) di essere regolarmente costituita, secondo la legge dello Stato in cui ha la sede legale, in una delle forme indicate dall'articolo 4 o in forma equivalente e di esercitare regolarmente in tale Stato il ramo o i rami corrispondenti a quelli indicati nel punto A) della tabella allegata, per i quali richiede l'autorizzazione;

2) di possedere nel territorio della Repubblica attività per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia prescritta dall'articolo 49 e di avere depositato a titolo di cauzione presso la Cassa depositi e prestiti, o presso la Banca d'Italia, una somma, in numerario o in titoli, uguale almeno alla metà del suddetto importo minimo.

Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve inoltre:

1) presentare insieme alla domanda i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del terzo comma dell'articolo 19;

2) obbligarsi a tenere presso la sede secondaria istituita nel territorio della Repubblica una contabilità specifica dell'attività esercitata nella Repubblica e a conservarvi i documenti relativi agli affari trattati;

3) obbligarsi a costituire un margine di solvibilità in conformità a quanto previsto dagli articoli 48 e seguenti;

4) presentare un programma dell'attività che intende esercitare nel territorio della Repubblica, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 20;

5) fornire ogni altro documento che possa ritenersi necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima, in base alla presente legge.

Al rappresentante generale si applica la disposizione contenuta nell'articolo 19, quarto comma.

Per il vincolo delle attività depositate a titolo di cauzione ai sensi del numero 2 del terzo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 27 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

(*È approvato*).

ART. 26.

(*Diniego dell'autorizzazione*).

L'autorizzazione non può essere rilasciata, oltre che nei casi indicati dall'articolo 23, quando non sia rispettato dallo Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano già costituito in tale Stato una sede secondaria.

(*È approvato*).

ART. 27.

(*Estensione dell'autorizzazione ad altri rami*).

L'impresa di cui al presente capo, già autorizzata all'esercizio di uno o più rami indicati nel punto A) della tabella allegata, che intenda estendere la propria attività ad altri rami indicati nello stesso punto della tabella, deve essere autorizzata nelle forme e con le modalità stabilite dall'articolo 7.

Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa deve:

a) presentare il programma di attività relativo ai nuovi rami per i quali l'autorizzazione è richiesta, redatto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 20, primo e secondo comma, con gli allegati previsti dal terzo e quarto comma dello stesso articolo;

b) dimostrare di essere in regola con le disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia.

Il programma di attività deve essere accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13 e dall'ultimo bilancio approvato.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso previsto dall'articolo 14, quarto comma.

(*È approvato*).

ART. 28.

(*Altre norme applicabili*).

Le disposizioni contenute negli articoli 7, quarto e quinto comma, 8, 16, 17 e 18 si applicano anche alle imprese di cui al presente capo.

(*È approvato*).

TITOLO III

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

CAPO I.

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA.

ART. 29.

(*Atti soggetti ad approvazione*).

Le nuove tariffe e le nuove condizioni di polizza nonché le relative modificazioni che le imprese intendono adottare in corso di esercizio per le attività di cui al punto A) della tabella allegata devono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP, entro tre mesi dalla loro presentazione. Decorso il termine suddetto le tariffe e le condizioni di polizza si intendono approvate. Le nuove tariffe e le nuove condizioni di polizza hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o, in caso di approvazione tacita, dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza dei tre mesi dalla presentazione.

Sono soggette ad approvazione con le modalità previste dal precedente comma le modificazioni relative agli atti ed ai dati di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 12.

(*È approvato*).

ART. 30.

(*Obbligo di gestione distinta per le imprese già autorizzate ad esercitare anche le assicurazioni contro i danni*).

Le imprese, che alla data del 15 marzo 1979 esercitavano congiuntamente ai rami di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, uno o più rami indicati nel punto A) della tabella allegata, possono continuare in tale esercizio, ma devono tenere per ciascuna delle due attività suddette una gestione distinta.

L'impresa che esercita la propria attività a norma del precedente primo comma deve:

a) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i fatti contabili e di gestione ed i relativi risultati e la disponibilità del margine di solvibilità prescritto, rispettivamente, dalla presente legge e dalla legge 10 giugno 1978, n. 295. In particolare, tutte le partite dei profitti e delle rendite nonché delle perdite e delle spese devono essere ripartite in base alla loro origine, mentre gli elementi comuni alle due gestioni devono essere imputati alle stesse secondo criteri di ripartizione. Tali criteri devono essere comunicati all'ISVAP, che ne valuta la congruità in conformità alle direttive fissate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) con il bilancio dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, attribuire alle due gestioni gli elementi espliciti costitutivi del margine di solvibilità di ciascuna di esse e,

con i bilanci degli esercizi successivi, attribuire a ciascuna delle due gestioni gli elementi espliciti che si rendano disponibili successivamente;

c) attribuire gli elementi costitutivi del margine di solvibilità specifici a ciascuna attività al margine di solvibilità della corrispondente gestione.

L'impresa che abbia adempiuto agli obblighi di cui al secondo comma può, informandone l'ISVAP, utilizzare per l'una o l'altra gestione gli elementi espliciti del margine di solvibilità ancora disponibili; l'ISVAP vigila affinché non si rechi pregiudizio ai rispettivi interessi degli assicurati e dei beneficiari per contratti di assicurazione sulla vita e degli assicurati contro i danni.

Agli effetti della presente legge si considerano come elementi espliciti gli elementi costitutivi del patrimonio netto dell'impresa indicati nel numero 1 del secondo comma dell'articolo 36.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle società già autorizzate alla data del 15 marzo 1979 all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata che, valendosi delle disposizioni previste in materia dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, abbiano proceduto, alla data di pubblicazione della presente legge, alla fusione anche per incorporazione con altra società esercente le assicurazioni di cui all'articolo 1 della citata legge, a condizione che una delle società partecipanti all'operazione di fusione fosse, alla stessa data del 15 marzo 1979, controllata o collegata con le altre.

(*È approvato*).

ART. 31.

(*Riserve tecniche relative al portafoglio italiano*).

Le imprese hanno l'obbligo di costituire, per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione e per le operazioni di gestione di fondi collettivi facenti parte del portafoglio italiano, riserve tecniche adeguate agli impegni assunti.

Le riserve tecniche sono costituite dalla riserva matematica per premi puri e dalla riserva per spese di gestione, dalla riserva per soprapremi sanitari e professionali, dalle riserve premi e sinistri per le assicurazioni complementari indicate al punto B) della tabella allegata, dalle riserve per le partecipazioni degli assicurati agli utili, nonché dalle eventuali riserve speciali imposte con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, per determinate categorie di operazioni e di contratti in funzione delle caratteristiche degli stessi.

I bilanci delle imprese debbono essere accompagnati da una relazione tecnica nella quale debbono essere esposti i procedimenti seguiti nella determinazione delle riserve tecniche e deve essere contenuta l'attestazione che le riserve stesse sono sufficienti a coprire gli impegni assunti. La relazione deve essere firmata da un attuario iscritto all'albo professionale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa con proprio decreto il livello minimo delle riserve tecniche, indicando le relative basi tecniche di calcolo. Per le riserve delle assicurazioni complementari indicate al punto B) della tabella allegata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

Le imprese debbono presentare allo ISVAP, almeno ogni tre anni, il confronto tra le basi tecniche impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati della esperienza diretta. I predetti elaborati debbono accompagnare il bilancio ed essere firmati da un attuario iscritto all'albo professionale.

Nel caso in cui lo scarto tra gli elementi di cui al precedente comma sia così notevole da giustificare fondati timori sulla sicurezza del funzionamento tecnico dell'impresa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può imporre l'adozione di basi tecniche più adeguate per il calcolo delle

riserve, salvi ulteriori provvedimenti previsti dalla legge.

Nella determinazione del reddito delle imprese di assicurazione che esercitano le attività di cui al punto A) della tabella allegata sono deducibili gli accantonamenti destinati a costituire o ad integrare le riserve tecniche di cui al presente articolo, in misura non superiore a quella stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il bilancio dell'Istituto nazionale delle assicurazioni deve recare iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui ai commi precedenti, comprese quelle relative alle quote cedute dalle imprese ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, disponibilità comprese tra quelle delle specie indicate al successivo articolo 32, primo comma. All'istituto si applicano altresì le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dello stesso articolo 32, nonché quelle di cui agli articoli 33, 34 e 35. L'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è abrogato.

(*È approvato*).

ART. 32.

(*Copertura delle riserve tecniche*).

Nel bilancio delle imprese debbono essere iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui al precedente articolo 31, al netto delle quote cedute all'Istituto nazionale delle assicurazioni, disponibilità comprese tra quelle delle seguenti specie:

1) depositi in numerario e in conto corrente presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

2) titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali e i certificati di credito del tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, obbligazioni o titoli emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emesse da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali, titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonché da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare, ivi inclusa l'edilizia convenzionata;

3) titoli emessi dagli istituti, diversi da quelli indicati al successivo numero 9, autorizzati all'esercizio del credito speciale di cui all'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni;

4) annualità dovute allo Stato italiano acquisite dalle imprese mediante cessione o surrogazione;

5) obbligazioni in lire emesse dalla BEI, dalla CECA e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano e obbligazioni in valuta estera emesse da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dall'EURATOM e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano;

6) beni immobili situati nel territorio della Repubblica per le quote libere da ipoteche;

7) mutui, debitamente garantiti, a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici, mutui garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi debitamente accer-

tato; tale limite potrà arrivare fino all'80 per cento qualora il mutuo sia concesso a cooperative o consorzi di cooperative costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni; mutui su proprie polizze di assicurazione sulla vita nel limite del corrispondente valore di riscatto;

8) quote di partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, dell'Istituto Mobiliare Italiano, dei Mediocrediti regionali, delle Casse di risparmio e del Consorzio di credito per le opere pubbliche; azioni dell'Istituto italiano di credito fondiario;

9) obbligazioni dell'ISVEIMER, dello IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP. e del Mediocredito centrale ed azioni ed obbligazioni di società da queste controllate nonché di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di società cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in titoli di una stessa società non può comunque superare il 3 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche né, se si tratta di azioni o quote, il 5 per cento del capitale della società emittente. Non è consentita la copertura delle riserve tecniche con azioni o quote emesse dalle società controllate di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile;

10) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;

11) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;

12) azioni emesse da società aventi sede legale nella Comunità economica europea e quotate da almeno tre anni nella borsa valori del paese della sede legale nei limiti di cui al precedente n. 9;

13) quote di fondi di investimento;

14) accettazioni bancarie rilasciate da Istituti ed aziende di credito con patrimonio (capitale versato e riserve patrimoniali) non inferiore a 50 miliardi;

15) provvigioni d'acquisto da ammortizzare nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo di ammortamento pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni;

16) previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da rilasciarsi, su parere dell'ISVAP, in ogni singolo caso, tenendo conto della liquidità, della sicurezza e della redditività dell'investimento, disponibilità diverse da quelle indicate ai numeri precedenti o non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti ivi previsti.

Possono inoltre essere destinate a copertura delle riserve tecniche le seguenti attività:

a) crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve tecniche a loro carico al netto delle partite debito-

rie, fino al 90 per cento del loro ammontare, debitamente documentati;

b) crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un ventiquattresimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi, nonché crediti per quote di premi in corso di riscossione emessi e non stornati negli ultimi due mesi dell'esercizio, ridotti tenendo conto del rapporto fra l'ammontare dei premi emessi e quello dei premi dell'esercizio.

Le attività ammesse a copertura delle riserve tecniche, da valutarsi al netto dei debiti contratti per l'acquisizione delle attività stesse, debbono essere di proprietà dell'impresa e debbono essere espresse o realizzabili nella stessa moneta nella quale sono stati sottoscritti gli impegni. Esse, salvo per quanto riguarda le attività di cui alla lettera *a*) del secondo comma, debbono essere localizzate nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 3.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 33.

(*Quote massime*).

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite, su conforme indicazione del CIPE, le quote massime delle riserve tecniche che le imprese potranno coprire con singole categorie di attività indicate al primo comma del precedente articolo 32. Con le stesse modalità può essere altresì stabilita una quota minima per le attività di cui al punto 2) del primo comma dello stesso articolo.

La disposizione di cui al comma precedente non riguarda le riserve tecniche costituite per contratti le cui caratteristiche richiedano l'impiego delle stesse riserve tecniche in specifiche attività.

Gli onorevoli Pellicanò e Nucara hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 33, primo comma, sopprimere le parole: « Con le stesse modalità può essere altresì stabilita una quota minima per le attività di cui al punto 2) del primo comma dello stesso articolo ».

33. 1.

FRANCESCO NUCARA. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 33, sostituire il secondo periodo del comma 1 con il seguente:

« Con le stesse modalità può essere altresì stabilita una quota minima per le attività di cui al punto 2 del primo comma dello stesso articolo.

In tal caso sarà riservata una percentuale non inferiore al 10 per cento della suddetta quota agli investimenti in titoli emessi da istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento della edilizia economica e popolare, ivi inclusa la edilizia convenzionata ».

33. 2.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole.

LELIO GRASSUCCI. Annuncio l'astensione del gruppo comunista sull'emendamento presentato dal relatore, che riteniamo un po' pleonastico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 33. 2, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 33, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli dal 34 al 74 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 34.

(*Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche*).

Le imprese debbono tenere un registro da cui risultino le attività a copertura delle riserve tecniche.

È fatto obbligo alle imprese di comunicare all'ISVAP la situazione delle predette attività risultante dal registro, con apposito prospetto annuale redatto in conformità ad un modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I movimenti in entrata o in uscita delle singole attività devono essere annotati sul registro al termine di ogni mese dell'esercizio; le variazioni dei valori iscritti devono essere registrate entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio per ciascuna delle categorie indicate nell'articolo 32.

Il registro può essere formato anche usando supporti informatici approvati dall'ISVAP e deve rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile.

(*È approvato*).

ART. 35.

(*Riserve tecniche relative al portafoglio estero*).

Per i contratti compresi nel portafoglio estero le imprese debbono costituire le riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati nei quali esse operano.

L'ISVAP controlla che nel bilancio delle imprese risultino iscritte attività sufficienti alla copertura delle predette riserve.

(*È approvato*).

ART. 36.

(*Margine di solvibilità*).

Le imprese debbono disporre di un margine di solvibilità per l'intera attività da esse esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero, determinato secondo le disposizioni dell'articolo 38.

Il margine di solvibilità è costituito:

1) dal patrimonio netto dell'impresa che comprende in particolare:

il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;

la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 e sempre che sia stato versato almeno il 50 per cento dell'intero ammontare del capitale o del fondo di garanzia sottoscritto;

le riserve legali e le riserve statutarie o facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo;

gli utili riportati;

per la determinazione del patrimonio dell'impresa non si tiene conto degli elementi indicati, per l'attivo, ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2424 del codice civile, delle azioni proprie, di elementi immateriali, nonché delle provvigioni di acquisto da ammortizzare per la parte eccedente l'importo massimo consentito di cui al successivo numero 2, lettera *b*);

2) su richiesta dell'impresa, comprovata da idonea documentazione e con l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da rilasciarsi su parere dell'ISVAP:

a) da un importo pari al 50 per cento degli utili futuri dell'impresa; l'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque anni nelle attività di cui all'articolo 1 per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti. Tale fattore non può essere superiore a 10;

b) dalla differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa; questa differenza non può tuttavia superare il 3,5 per cento della somma delle differenze tra i capitali « vita » e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento dei premi; essa è ridotta dell'eventuale importo iscritto nell'attivo per provvigioni di acquisizione da ammortizzare.

I criteri per la determinazione degli utili realizzati e della durata residua media dei contratti, nonché dei capitali « vita », sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP.

Per le assicurazioni complementari di cui al punto B) della tabella allegata, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, d'intesa con le corrispondenti autorità degli Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa opera, e sentito l'ISVAP, può consentire che siano compresi nel margine di solvibilità, fino a concorrenza del 20 per cento del medesimo, anche il 75 per cento della differenza tra l'ammontare della riserva dei premi per rischi in corso, calcolata forfettariamente in percentuale dei premi, e l'ammontare di tale riserva calcolata contratto per contratto, quando la legislazione applicabile alla predetta riserva consenta all'impresa la scelta tra i due metodi.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni deve disporre, per l'intera attività esercitata nel territorio della Repubblica e all'estero, di un margine di solvibilità ai sensi dei precedenti commi e degli articoli 37, 38 e 39. A tal fine le cessioni di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, debbono essere comprese nell'attività esercitata dall'Istituto stesso.

(*È approvato*).

ART. 37.

(*Criteri di valutazione delle attività patrimoniali*).

Per le imprese di assicurazione ricorrono le speciali ragioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2425 del codice civile ove l'impresa deroghi ai criteri di valutazione degli elementi dell'attivo al fine di adeguare tale valutazione alle esigenze di costituzione del margine di solvibilità. Qualora l'impresa si avvalga di tale disposizione, dovrà essere iscritto al passivo del bilancio un apposito fondo di integrazione, formato dalla differenza tra il valore attribuito alle attività sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore di bilancio delle attività stesse. Il valore attribuito alle attività sulla base dei criteri di valutazione usati è riconosciuto anche ai fini delle imposte sui redditi.

L'importo iscritto nel fondo di integrazione non concorre alla determinazione del reddito imponibile della società, in deroga all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, salvo che lo stesso non sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale. In tal caso le somme attribuite ai soci concorrono a formare il reddito imponibile della società e il reddito imponibile dei soci.

Per i beni immobili le imprese debbono fornire all'ISVAP adeguata documentazione atta a comprovare che il maggior valore attribuito a detti beni non è superiore a quello di mercato. In difetto di tale documentazione, il maggior valore non è riconosciuto agli effetti della copertura del margine di solvibilità.

Nel caso in cui l'impresa si avvalga della facoltà di cui al primo comma per beni strumentali, l'eventuale quota di ammortamento riferibile al maggior valore

attribuito al bene concorre alla formazione del reddito imponibile.

Le imprese possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo indipendentemente dalla possibilità di utilizzare per la costituzione del margine di solvibilità gli elementi di cui al numero 2 del secondo comma dell'articolo 36.

(*È approvato*).

ART. 38.

(*Determinazione e calcolo del margine di solvibilità*).

Il minimo del margine di solvibilità si calcola come segue secondo i rami esercitati:

1) per le assicurazioni di cui al punto A), numeri I e II, della tabella allegata, l'importo del minimo del margine di solvibilità, al netto delle cessioni effettuate all'Istituto nazionale delle assicurazioni, deve essere pari alla somma dei due seguenti risultati:

a) il numero che rappresenta una aliquota del 4 per cento delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, ed alle accettazioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle stesse riserve; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'85 per cento;

b) per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, il numero che rappresenti una aliquota dello 0,3 per cento di tali capitali presi a carico dall'impresa è moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, fra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 per cento. Tuttavia, per le assicurazioni temporanee in caso di morte aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota sopra citata è pari allo 0,1 per cento; per quelle di durata superiore ai tre anni, ma inferiore o pari a 5 anni, tale aliquota è pari allo 0,15 per cento;

2) per le assicurazioni complementari di cui al punto B) della tabella allegata l'importo del minimo del margine di solvibilità si calcola come segue:

a) si cumulano gli importi dei premi ed accessori o dei contributi di competenza dell'ultimo esercizio, relativi alle assicurazioni dirette stipulate nell'esercizio stesso e negli esercizi anteriori, al lordo delle cessioni in riassicurazione;

b) si aggiunge l'importo dei premi per rischi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio, al lordo delle cessioni in retrocessione;

c) si detrae l'importo dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio nonché quello delle imposte, tasse ed altri oneri direttamente commisurati ai premi e contributi di cui alle precedeni lettere *a*) e *b*).

L'importo come sopra ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino ad un ammontare in lire italiane corrispondente a 10 milioni di unità di conto europee e la seconda comprendente la eccedenza rispetto a tale ammontare.

Il margine è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 18 per cento e sulla seconda quella del 16 per cento e moltiplicando la somma dei due importi così ottenuti per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine dell'esercizio, e quello complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine dell'esercizio. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento;

3) per le assicurazioni malattia e per le operazioni di capitalizzazione di cui, rispettivamente, ai numeri IV e V del punto A) della tabella allegata, il minimo del margine di solvibilità si calcola come indicato al numero 1, lettera *a*), del presente articolo;

4) per le assicurazioni connesse con i fondi di investimento di cui al numero III del punto A) della tabella allegata e per le operazioni di cui al numero VI della stessa tabella, l'importo del minimo del margine di solvibilità deve essere pari alla somma dei due seguenti importi:

a) qualora l'impresa assuma un rischio di investimento, l'importo di cui al numero 1, lettera *a*), del presente articolo; qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni, l'importo pari all'1 per cento dei fondi gestiti; negli altri casi, l'importo è pari a zero;

b) qualora l'impresa assuma un rischio di mortalità, un importo pari ad una aliquota dello 0,3 per cento dei capitali sotto rischio, calcolata secondo le condizioni di cui al numero 1, lettera *b*), del presente articolo.

(*È approvato*).

ART. 39.

(*Quota di garanzia*).

Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. Fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, tale quota è costituita almeno per il 50 per cento dagli elementi indicati all'articolo 36, secondo comma, numero 1.

La quota di garanzia, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 10, non può, anche nel caso in cui non si debba far luogo alla costituzione del margine di solvibilità, essere inferiore ad un ammontare in lire italiane corrispondente a 800 mila unità di conto europee.

Per le società di mutua assicurazione alle quali non siano applicabili le disposizioni della presente legge ai sensi della lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 1, la quota di garanzia, da costituirsi a decorrere dal primo esercizio successivo a tre esercizi consecutivi in cui l'ammontare annuo dei contributi riscossi abbia superato in lire italiane l'importo di 500 mila unità di conto europee, non può in nessun caso essere inferiore ad un ammontare di lire italiane corrispondente a 300 mila unità di conto. Tale misura è portata progressivamente all'importo di cui al secondo comma mediante quote successive di 100 mila unità di conto europee ogni volta che l'importo dei contributi aumenta di 500 mila unità di conto.

Il minimo della quota di garanzia di cui al secondo e terzo comma, deve essere costituito dagli elementi indicati al primo comma.

(*È approvato*).

ART. 40.

(*Modificazioni del programma di attività*).

L'ISVAP vigila sull'attuazione del programma di attività presentato ai sensi dell'articolo 12.

L'impresa è tenuta a presentare semestralmente all'ISVAP, per i primi tre esercizi, un rendiconto relativo alla esecuzione del programma di attività.

Le eventuali modificazioni che l'impresa ritenga di apportare al programma di attività debbono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP. Le imprese debbono altresì comunicare all'ISVAP ogni variazione dello statuto della società e dell'elenco delle persone indicate nel comma secondo, numero 3, dell'articolo 9, per le quali deve essere comprovata l'idoneità alla carica ai sensi della lettera *d*), primo comma, dell'articolo 15.

(*È approvato*).

ART. 41.

(*Divieto di sconti. Frazionamento delle provvigioni di acquisto e distrazioni di assicurazioni sulla vita*).

È fatto divieto alle imprese che esercitano le attività di cui alla presente legge di concedere, sia all'inizio che durante l'esecuzione del rapporto assicurativo, sconti sul premio dovuto, salvo, per le assicurazioni di cui al punto B) della tabella allegata, che lo sconto non sia espressamente indicato nel contratto.

Restano ferme le disposizioni dei titoli XIII e XIV, capo I, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

(*È approvato*).

ART. 42.

(*Violazione delle norme sulle riserve tecniche*).

Qualora l'impresa non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche contenute negli articoli precedenti, l'ISVAP invita l'impresa a conformarsi a tali disposizioni, assegnandole a tal fine un termine congruo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP e dandone comunicazione alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea in cui l'impresa opera, può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione dei beni esistenti nel territorio della Repubblica.

Se l'impresa, nel termine assegnatole, non ottempera all'invito rivoltole ai sensi del primo comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, con proprio decreto può vietarle l'assunzione di nuovi affari, con gli effetti di cui all'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, e agli articoli 114 e 115 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Il decreto di cui al comma precedente è comunicato all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il divieto di assunzione di nuovi affari è revocato con la stessa procedura di cui al terzo comma nel caso in cui l'impresa, entro sei mesi dalla comunicazione del relativo provvedimento, abbia rimosso le cause per le quali lo stesso era stato adottato. Del provvedimento è data comunicazione alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa è autorizzata ad operare.

(*È approvato*).

ART. 43.

(*Violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia*).

Qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria ai sensi degli articoli 36 e seguenti, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di risanamento.

Se il margine di solvibilità si riduce al di sotto della quota di garanzia di cui all'articolo 39 o se detta quota non è più costituita conformemente alle disposizioni contenute nello stesso articolo, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di finanziamento a breve termine, nel quale debbono essere indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria.

I piani di cui ai precedenti commi sono approvati, su proposta dell'ISVAP, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale viene anche fissato il termine per la loro esecuzione.

Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento concernano una

società cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale mediante un aumento del valore nominale delle partecipazioni, con l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante l'emissione di nuove azioni, con diritto di opzione per i soci, il limite individuale di sottoscrizione di cui all'articolo 11 è elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini dell'omologazione della delibera assembleare di aumento di capitale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il decreto ministeriale di approvazione del piano di risanamento o del piano di finanziamento.

Nel caso previsto dal secondo comma il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni localizzati nel territorio della Repubblica, informandone le competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa opera. Può inoltre richiedere alle predette autorità di adottare analogo provvedimento per i beni dell'impresa localizzati nei rispettivi territori.

Il decreto di cui al comma precedente è comunicato all'impresa interessata.

Per le imprese di cui all'articolo 30 che non dispongano del margine di solvibilità nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può, con l'approvazione dei piani di cui al presente articolo o all'articolo 44 della legge 10 giugno 1978, n. 295, autorizzare il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilità da una gestione all'altra.

(*È approvato*).

ART. 44.

(*Vincolo delle attività patrimoniali*).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso previsto dall'articolo 43, secondo comma, ordina, con proprio decreto, l'iscrizione di ipoteca, a favore della massa degli aventi diritto alle prestazioni contrattuali, sui beni immobili dell'impresa che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 34.

Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo effettuate a norma del presente articolo sono soggette alle imposte ipotecarie a tassa fissa, da porsi a carico dell'impresa.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ordina altresì, con proprio decreto, il deposito presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia dei titoli iscritti nel registro di cui all'articolo 34, nonché il vincolo di tali titoli e dei depositi in numerario compresi tra le attività iscritte nel registro stesso.

Per il deposito ed il vincolo dei titoli, nonché per il vincolo dei depositi in numerario, delle annualità dovute dallo Stato o dei mutui ipotecari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Per i crediti diversi da quelli indicati al comma precedente l'impresa ha l'obbligo di comunicare, ogni sei mesi, l'ammontare di quelli riscossi all'ISVAP che dà disposizioni sulla relativa utilizzazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vieti all'impresa l'assunzione di nuovi affari ai sensi degli articoli 42, terzo comma, e 57, quarto comma.

(*È approvato*).

CAPO II.

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.

ART. 45.

(*Riserve tecniche*).

Le imprese con sede legale in uno Stato membro della Comunità economica europea autorizzate ad operare nel terri-

torio della Repubblica sono tenute a conformarsi alle disposizioni degli articoli 31 e 32 per la costituzione e la copertura delle riserve tecniche relative alle assicurazioni comprese nel portafoglio della rappresentanza italiana.

In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate al primo comma il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo aver informato le competenti autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale, può adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 42 e 44.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere la collaborazione delle predette autorità per l'esecuzione dei provvedimenti adottati.

(*È approvato*).

ART. 46.

(*Margine di solvibilità e quota di garanzia*).

Le imprese di cui al presente capo debbono conformarsi alla legislazione dello Stato nel quale hanno la propria sede legale per quanto riguarda il margine di solvibilità e la quota di garanzia.

L'ISVAP richiede periodicamente, alle competenti autorità di vigilanza degli Stati nei quali si trova la sede legale delle predette imprese, informazioni sullo stato del margine di solvibilità e della quota di garanzia delle medesime.

(*È approvato*).

ART. 47.

(*Modificazioni del programma di attività e delle tariffe e condizioni di polizza*).

Per le modificazioni del programma di attività, delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalle imprese di cui al presente capo all'atto della domanda di autorizzazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 29 e 40.

(*È approvato*).

CAPO III.

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO RISPETTO ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.

ART. 48.

(*Riserve tecniche e margine di solvibilità*).

Le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea sono tenute a conformarsi, per le operazioni comprese nel portafoglio della rappresentanza italiana, alle disposizioni degli articoli 31 e 32 relative alla costituzione e alla copertura delle riserve tecniche.

Le stesse imprese debbono disporre, per la loro rappresentanza sul territorio della Repubblica, di un margine di solvibilità costituito secondo le disposizioni dell'articolo 36, secondo comma e successivi, in quanto applicabili.

La disposizione del precedente comma non si applica alle imprese autorizzate ad operare anche in altri Stati membri della Comunità economica europea, le quali siano soggette in uno di tali altri Stati membri a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalle competenti autorità di tale Stato con l'accordo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(*È approvato*).

ART. 49.

(*Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia*).

Il margine di solvibilità è calcolato in conformità a quanto disposto dagli articoli 38 e 39 relativamente alle operazioni effettuate dalla rappresentanza italiana.

Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. Tale quota non può essere inferiore alla metà dell'importo previsto dall'articolo 39.

Le attività costitutive del margine di solvibilità debbono essere localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica; per l'eccedenza esse possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri della Comunità economica europea.

(*È approvato*).

ART. 50.

(*Violazione delle disposizioni sulle riserve tecniche e sul margine di solvibilità*).

In caso di inosservanza delle disposizioni relative alla costituzione ed alla copertura delle riserve tecniche, si applicano le disposizioni degli articoli 42 e 44.

Prima di adottare nei confronti della rappresentanza dell'impresa inadempiente i provvedimenti previsti dalle suddette disposizioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora l'impresa operi anche in altri Stati membri della Comunità economica europea, deve informare le autorità che eventualmente esercitano, ai sensi del successivo articolo 51, la vigilanza globale di solvibilità sulla impresa.

In caso di inosservanza delle disposizioni relative al margine di solvibilità e alla quota di garanzia si applicano le disposizioni degli articoli 43 e 44.

Qualora i provvedimenti previsti dagli articoli 43 e 44 riguardino un'impresa operante anche in altri Stati membri della Comunità economica europea, il cui stato di solvibilità è controllato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 51, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve darne comunicazione alle competenti autorità di vigilanza degli Stati membri interessati e può chiedere a tali autorità di vietare la libera disponibilità dei beni dell'impresa localizzati nel territorio del loro Stato.

Qualora lo stato di solvibilità sia controllato ai sensi dell'articolo 51 dall'autorità di vigilanza di altro Stato membro, la competenza ad adottare i provvedimenti di cui al comma precedente spetta a detta autorità.

(*È approvato*).

ART. 51.

(*Agevolazioni per le imprese operanti in più Stati membri della Comunità economica europea*).

Le imprese di cui al presente capo, le quali al momento in cui richiedono l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica sono già autorizzate all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata in uno o più Stati membri della Comunità economica europea o hanno presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, possono chiedere:

a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 48, il margine di solvibilità in funzione dell'attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite sul territorio degli Stati membri della Comunità economica europea;

b) di poter costituire la cauzione prevista dall'articolo 25, terzo comma, numero 2, soltanto in uno dei predetti Stati membri;

c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri della Comunità economica europea nei quali esse hanno una sede secondaria le attività costitutive della quota minima di garanzia.

La domanda di cui al comma precedente va presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alle autorità di controllo degli altri Stati membri interessati.

Le agevolazioni previste al primo comma possono essere richieste anche dalle imprese le quali, dopo aver ottenuto

l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, costituiscano una propria sede secondaria anche nel territorio di un altro o di più altri Stati membri della Comunità economica europea.

Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorità alla quale chiede che venga demandato il controllo della solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle sue sedi secondarie costituite negli Stati membri della Comunità economica europea. La domanda deve essere motivata.

In caso di accoglimento della domanda, l'impresa deve costituire la cauzione prevista dall'articolo 25, terzo comma, numero 2, nello Stato membro alla cui autorità è demandato il controllo della solvibilità per l'insieme delle attività esercitate nel territorio della Comunità economica europea.

(*È approvato*).

ART. 52.

(*Condizioni e limiti per l'applicazione delle agevolazioni*).

Le agevolazioni di cui al primo comma dell'articolo 51 possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutti gli Stati membri interessati. Le stesse sono operanti dalla data in cui l'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica a questi ultimi di essere disposta ad esercitare tale controllo. Le agevolazioni stesse vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca delle stesse anche da parte di una sola delle autorità di controllo degli Stati interessati.

L'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale ha diritto di ottenere dalle altre autorità di controllo interessate le informazioni necessarie all'esercizio di detto controllo.

(*È approvato*).

ART. 53.

(*Calcolo del margine di solvibilità per le imprese fruenti delle agevolazioni*).

Le imprese alle quali sono state concesse le agevolazioni di cui al primo comma dell'articolo 51 debbono calcolare il margine di solvibilità sulla base dei premi o contributi e dei sinistri relativi alle operazioni effettuate dall'insieme delle loro sedi secondarie costituite negli Stati membri della Comunità economica europea.

(*È approvato*).

ART. 54.

(*Modificazioni del programma di attività e delle tariffe e condizioni di polizza*).

Le disposizioni degli articoli 29 e 40 relative alle modificazioni del programma di attività, delle tariffe e delle condizioni di polizza si applicano anche alle imprese di cui al presente capo.

(*È approvato*).

TITOLO IV

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 55.

(*Revoca e decadenza dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica*).

L'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata rilasciata alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica può essere revocata, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quando l'impresa:

a) non soddisfi più alle condizioni di accesso previste dal titolo II;

b) non abbia realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal pia-

no di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'articolo 43;

c) sia gravemente inadempiente alle disposizioni della presente legge, a quelle del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, nonché a quelle del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

d) non si attenga, nell'esercizio della sua attività, ai limiti imposti nel decreto di autorizzazione al programma di attività o applichi tariffe diverse da quelle approvate;

e) sia gravemente inadempiente agli obblighi di legge e di contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni retributive.

L'impresa decade dall'autorizzazione quando si ponga volontariamente in liquidazione o venga assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria.

(*È approvato*).

ART. 56.

(*Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad imprese con sede legale all'estero*).

La revoca dell'autorizzazione alle imprese con sede legale all'estero è disposta, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi previsti dall'articolo 55, primo comma, lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*).

Nei confronti delle imprese la cui sede legale si trova in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea può altresì farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione:

a) quando l'impresa non abbia attuato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento ad essa imposto ai sensi dell'articolo 43;

b) quando le autorità dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale abbiano ritirato alle imprese con sede legale in Italia ivi operanti il beneficio della parità e della reciprocità di trattamento;

c) quando le predette autorità pongano restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti dall'impresa in Italia od ostacolino il trasferimento delle somme necessarie all'impresa per il regolare esercizio della sua attività nel territorio della Repubblica.

L'autorizzazione rilasciata alle imprese con sede legale all'estero deve essere revocata quando all'impresa sia stata revocata l'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata nello Stato nel quale essa ha la propria sede legale. Nei confronti delle imprese di cui al titolo II, capo III, la revoca dell'autorizzazione deve essere disposta quando le competenti autorità dello Stato membro della Comunità economica europea, che controllano lo stato di solvibilità dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio della Comunità, abbiano adottato analogo provvedimento per constatate deficienze nella costituzione del margine di solvibilità e della quota di garanzia.

La sede secondaria dell'impresa, con rappresentanza generale ai sensi degli articoli 19 e 25, decade dall'autorizzazione, qualora ne sia disposta la liquidazione, ovvero sia assoggettata a provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, ovvero ne sia dichiarato lo stato di insolvenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

(*È approvato*).

ART. 57.

(*Modalità di revoca dell'autorizzazione*).

La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private di cui al titolo IX del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

La revoca può riguardare tutti i rami esercitati dalla impresa o solo alcuni di essi. Nei casi previsti dall'articolo 56, terzo comma, essa deve essere disposta per il complesso dei rami esercitati dall'impresa.

Prima dell'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione nei confronti di una impresa che abbia la sede legale o una sede secondaria in un altro Stato membro della Comunità economica europea, devono essere consultate, a cura dell'ISVAP, le competenti autorità di vigilanza degli Stati interessati.

Qualora lo ritenga necessario, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prima che sia stata ultimata la consultazione di cui al precedente comma, può vietare all'impresa, nelle forme e con gli effetti dall'articolo 42, terzo comma, l'assunzione di nuovi affari.

Il decreto di revoca dell'autorizzazione deve essere motivato, comunicato all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

ART. 58.

(*Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative*).

Con il decreto di revoca dell'autorizzazione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, nonché dei lavoratori dipendenti, può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato in applicazione degli articoli 42 e 43. Il Ministro può altresì adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 44.

(*È approvato*).

ART. 59.

(*Effetti della revoca dell'autorizzazione*).

Fermo quanto previsto dal precedente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto la liquidazione coatta amministrativa delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica e delle rappresentanze delle imprese con sede legale all'estero nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per tutti i rami esercitati ai sensi della presente legge. La liquidazione coatta amministrativa può essere disposta anche con lo stesso decreto con il quale è disposta la revoca.

Il provvedimento di liquidazione coatta produce gli effetti di cui agli articoli 83 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP, può consentire che l'impresa si ponga volontariamente in liquidazione o, se si tratta di una impresa con sede legale all'estero, ponga volontariamente in liquidazione la rappresentanza italiana, quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati, rispettivamente, alle lettere *a*), *c*) e *d*) dell'articolo 55, primo comma, ed alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 56, secondo comma. Il Ministro assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso che alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministro la pone in liquidazione coatta amministrativa.

Le imprese nei cui confronti venga disposta la revoca dell'autorizzazione limitatamente ad alcuni rami esercitati ai sensi della presente legge debbono, dalla data di pubblicazione del relativo decreto

nella *Gazzetta Ufficiale*, limitare la propria attività in tali rami alla gestione dei contratti in corso e non possono stipulare nuovi contratti.

Qualora l'impresa non si attenga alle disposizioni del precedente comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, può disporre la liquidazione coatta dell'impresa stessa o, se si tratta di impresa con sede legale all'estero, della sua rappresentanza italiana.

(*È approvato*).

ART. 60.

(*Liquidazione volontaria*).

Nel caso in cui un'impresa deliberi di porsi volontariamente in liquidazione, la nomina dei liquidatori deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche al caso di liquidazione volontaria della rappresentanza nel territorio della Repubblica di impresa avente la propria sede all'estero.

(*È approvato*).

ART. 61.

(*Comunicazioni alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea*).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve dare comunicazione dei provvedimenti di revoca dell'autorizzazione adottati nei confronti di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali sono autorizzate ad esercitare la loro attività. Eguale obbligo di comunicazione sussiste per le decadenze dell'autorizzazione nonché per i provvedimenti adottati in applicazione degli articoli 58 e 59.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea, nei quali l'impresa è autorizzata ad operare, di collaborare per l'attuazione delle misure adottate in applicazione dell'articolo 58.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la revoca dell'autorizzazione venga disposta nei confronti di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea, il cui stato di solvibilità sia controllato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 51.

(*È approvato*).

TITOLO V

CESSIONE DI UNA QUOTA DEI RISCHI ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

ART. 62.

(*Obbligo di cessione*).

Il secondo comma dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sostituito dai seguenti:

« La quota predetta è del 30 per cento, per i rischi assunti nei primi cinque anni di esercizio nel territorio della Repubblica nel ramo vita e, rispettivamente, del 20 per cento nel secondo quinquennio e del 10 per cento in seguito.

Per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea la determinazione delle quote di cessione viene fatta tenuto conto di tutti gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato l'assicurazione sulla vita nel territorio dello Stato ove la stessa ha la propria sede legale. A tal fine l'impresa deve produrre un

certificato rilasciato dalla competente autorità di controllo dal quale risultino gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato la predetta assicurazione ».

La modificazione apportata dal primo comma all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, si applica ai rischi assunti a decorrere dal secondo trimestre solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 63.

(*Modalità della cessione*).

La cessione di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, viene fatta verso una corrispondente quota del premio risultante dalla polizza. L'impresa cedente ha diritto di trattenere una quota dei premi da cedere per il rimborso degli oneri effettivi di acquisto, di incasso e di gestione da essa sostenuti.

La quota da trattenere agli effetti del primo comma è rappresentata dai caricamenti dei premi e da una aliquota delle riserve tecniche corrispondenti alle cessioni di ciascuna impresa.

La parte del caricamento dei premi afferente alla provvigione iniziale di acquisto, calcolata secondo le basi tecniche della tariffa, è trattenuta per intero sul premio di primo anno. Le analoghe trattenute sugli incrementi di premio che maturino negli anni successivi in applicazione di clausole contrattuali verranno effettuate con le modalità precisate nelle convenzioni di cui al sesto comma.

Per le polizze stornate nel primo e nel secondo anno di assicurazione le imprese sono tenute a restituire, in proporzione alle aliquote di liquidazione previste agli articoli 96 e 97 del testo unico citato nel primo comma, per l'anno in cui si verifica lo storno, la quota parte del caricamento afferente alle provvigioni di acquisto che corrisponde alle rate di premio non incassate, al netto di una quota del 50 per cento a rimborso delle spese fisse di acquisizione sostenute. In ogni caso l'ammontare netto trattenuto dalle imprese sulle polizze stornate non può essere superiore all'importo dei premi netti ceduti all'Istituto nazionale delle assicurazioni su dette polizze.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa, con proprio decreto, le modalità di calcolo della trattenuta da effettuare sui premi ceduti, determinando in particolare, per ogni triennio, l'aliquota di cui al secondo comma in relazione alle condizioni di investimento ed agli oneri di gestione a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Apposite convenzioni, stipulate tra l'Istituto e le imprese cedenti e comunicate al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ISVAP, regolano l'applicazione delle norme che disciplinano le modalità della cessione.

Fino al termine del secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge l'aliquota di cui al secondo comma è fissata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni impresa in misura non superiore al 28 per cento dei premi annui.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano sui premi soggetti a cessione a decorrere dal secondo trimestre solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le trattenute sui premi ceduti anteriormente alla predetta data effettuate dalle imprese a titolo di rimborso degli oneri di acquisto, di incasso e di gestione restano a tutti gli effetti acquisite alle imprese stesse, qualunque sia la misura nella quale sono state operate, purché non superiore a quella risultante dalla prima applicazione delle disposizioni dei commi precedenti.

L'articolo 23, terzo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto ha facoltà di non accettare la cessione di polizze corrispondenti a rischi assunti dalle imprese. Quando non si avvale di questa facoltà, l'Istituto è tenuto ad adempiere, per le quote cedute, alle stesse prestazioni che saranno riconosciute dalle imprese cedenti sui relativi contratti in applicazione di clausole contrattuali ».

(*È approvato*).

TITOLO VI

ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

ART. 64.

(*Vigilanza sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento*).

L'ISVAP può disporre che alle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e all'assemblea delle società, alle quali sia stato richiesto di presentare un piano di risanamento o un piano di finanziamento a breve termine, ai sensi dell'articolo 43 della presente legge assistano uno o più ispettori del proprio servizio ispettivo per tutto il tempo necessario per l'esecuzione del piano stesso.

Il presidente dell'ISVAP, almeno ogni due mesi, riferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sull'attuazione del piano di risanamento o di finanziamento, nonché sulla situazione generale dell'impresa.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, può richiedere che, nel corso della sua attuazione, siano apportate al piano di risanamento o di finanziamento le rettifiche necessarie per il conseguimento degli scopi prefissati, concedendo, ove occorra, una proroga del termine per l'esecuzione del piano stesso.

(*È approvato*).

ART. 65.

(*Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi*).

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 66, le imprese disciplinate dalla presente legge continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56, 58 e 61 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua trasmissione all'ISVAP.

Al bilancio, oltre alla relazione tecnica di cui all'articolo 31, terzo comma, deve essere allegato un prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio stesso si riferisce dal quale risultino le basi di calcolo e gli elementi costitutivi del margine medesimo. Tale prospetto deve essere conforme a un modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per le società di cui all'articolo 30 che continuano ad esercitare le attività indicate nel punto A) della tabella allegata e per quelle di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è approvato un apposito prospetto.

I libri ed i registri contabili che le imprese debbono tenere ai sensi della presente legge e ai sensi dell'articolo 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, possono essere formati da supporti informatici approvati dall'ISVAP e debbono rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile.

Le imprese di cui al titolo II, capo III, sono tenute all'adempimento di cui al se-

condo comma relativamente alla situazione del margine di solvibilità soltanto quando la vigilanza sullo stato della loro solvibilità è esercitata, ai sensi dell'articolo 51, dall'ISVAP.

Gli enti e le imprese che assumono, in corrispettivo dei contributi riscossi, l'obbligo di corrispondere capitale o rendite con convenzione relativa alla durata della vita dei propri iscritti sono tenute ad allegare al loro bilancio la relazione tecnica di cui all'articolo 31, terzo comma.

Se un'impresa che esercita le attività contemplate nell'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295, ha legami finanziari, commerciali o amministrativi con un'impresa che esercita le attività di cui alla tabella allegata alla presente legge, l'ISVAP, relativamente ad imprese con sede sociale nel territorio della Repubblica, vigila affinché accordi o convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare la ripartizione delle spese e delle entrate.

(*È approvato*).

ART. 66

(*Certificazione del bilancio delle società autorizzata all'esercizio delle attività di cui alla presente legge*).

Il bilancio delle imprese autorizzate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente legge deve essere accompagnato, anche se le imprese stesse sono esercitate da società od enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, dalla relazione di una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori figuri almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, dalla quale risultino la certificazione della corrispondenza dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite, redatti in forma sintetica secondo la normativa in vigore, alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia.

Qualora tra gli amministratori della società di revisione che abbia effettuato la certificazione non figuri un attuario iscritto nell'apposito albo, la relazione presentata dalla stessa società deve essere corredata dalla relazione di un attuario iscritto nell'albo professionale.

Nel caso di società non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, la relazione deve essere corredata dalle dichiarazioni degli amministratori che hanno la rappresentanza delle società e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza delle società di revisione che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità indicate nel primo comma dell'articolo 3 del citato decreto.

Ai fini di cui al primo comma si applicano, anche per le società non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, gli articoli 1, 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 6, 12, 14, 15, 16 e 17 del decreto stesso.

Nel caso di società non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, qualora l'assemblea per il conferimento dell'incarico ad una società di revisione non sia stata convocata nel termine previsto dall'articolo 2, secondo comma, del decreto stesso o la deliberazione non sia stata adottata, l'ISVAP provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico.

Se la società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporne analiticamente i motivi nella relazione, informandone l'ISVAP, fermo restando per le società ed enti soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, il disposto dell'articolo 4, ultimo comma, dello stesso decreto.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle società con sede legale all'estero per quanto concerne la situazione patrimoniale ed il resoconto speciale di cui all'articolo 58 del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

ART. 67.

(*Annullabilità e risoluzione dei contratti per violazione della presente legge*).

I contratti relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nella tabella allegata, stipulati da imprese autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica ai sensi della presente legge, sono annullabili con le modalità stabilite dall'articolo 129 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, a richiesta del contraente, se gli stessi non vengono regolarmente registrati, gestiti o contabilizzati presso la sede legale, o presso la sede della rappresentanza costituita in Italia, agli effetti della determinazione della misura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità prescritti dalla presente legge. In caso di annullamento, l'impresa è tenuta a restituire integralmente i premi incassati.

Per i contratti stipulati con margine con imprese che operino in violazione della presente legge o nei cui confronti sia stato stabilito il divieto di assumere nuovi affari si applica l'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

ART. 68.

(*Trasferimento di portafoglio*).

In caso di trasferimento volontario del portafoglio italiano, l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le relative deliberazioni e condizioni. Il trasferimento può riguardare tutto il portafoglio o parte di esso.

L'approvazione è data dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa consultazione con le competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea interessati al trasferimento.

L'impresa cessionaria deve avere ottenuto l'autorizzazione dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'esercizio delle attività ad essa trasferite e deve disporre della quota di garanzia e del margine di solvibilità necessari, tenuto conto del trasferimento. Deve altresì disporre di attività sufficienti a coprire le riserve tecniche di cui all'articolo 31 per il complesso dei contratti assunti a seguito del trasferimento.

Il trasferimento del portafoglio, se approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non è causa di risoluzione dei contratti.

Il trasferimento totale del portafoglio comporta, per l'impresa cedente, la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività comprese nel portafoglio trasferito.

Per i rapporti di lavoro esistenti al momento del trasferimento del portafoglio si applicano le disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile.

(*È approvato*).

ART. 69.

(*Fusione di imprese*).

In caso di fusione di più imprese autorizzate all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata si applicano le disposizioni dell'articolo 68, primo e secondo comma.

Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa, questa deve richiedere l'autorizzazione all'esercizio a norma della presente legge. L'autorizzazione è concessa solo se l'impresa dimostri che sussistono le condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 68.

Nel caso di fusione per incorporazione, l'impresa incorporante deve trasmettere all'ISVAP, entro due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle imprese partecipanti alla fusione prescritta dall'articolo 2502 del codice civile, l'estratto notarile dell'atto di fusione e deve dimostrare di dispor-

re del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della intervenuta fusione, e di attività sufficienti a coprire le riserve tecniche per il complesso dei contratti assunti.

(*È approvato*).

ART. 70.

(*Procedura della liquidazione coatta amministrativa*).

La liquidazione coatta amministrativa delle imprese disciplinate dalla presente legge si effettua con le modalità e secondo le norme previste per le imprese di assicurazione sulla vita dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, e dal regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, ferme le competenze attribuite all'ISVAP dall'articolo 4, comma secondo, lettera *f*), della legge 12 agosto 1982, n. 576.

(*È approvato*).

ART. 71.

(*Effetti della liquidazione sui contratti di assicurazione e di capitalizzazione*).

Salvo disdetta da parte degli assicurati, i contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto di liquidazione coatta amministrativa continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo a tale data.

Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, i contratti di assicurazione che non siano stati disdetti sono trasferiti all'Istituto nazionale delle assicurazioni e il rischio relativo è a carico dell'Istituto stesso a decorrere da tale scadenza.

Le somme assicurate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sono determinate in base alle tariffe vigenti dell'Istituto stesso e con abbuono delle provvigioni di acquisizione, secondo i criteri indicati dall'articolo 88 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

I contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa concorrono al riparto delle attività in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche o, qualora si tratti di contratti che non prevedano la costituzione di tali riserve, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso.

Gli aventi diritto a capitali od indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di cui al precedente comma e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine concorrono al riparto in proporzione dell'ammontare dei loro crediti.

Hanno privilegio sulle attività dell'impresa che risultano iscritte nel registro di cui all'articolo 34 alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione i crediti riguardanti:

a) capitali dovuti per scadenze o sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla predetta data, nonché le rendite maturate in tale periodo e gli indennizzi per sinistri verificatisi nello stesso periodo;

b) le somme dovute per riscatti chiesti almeno tre mesi prima della data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa;

c) le riserve matematiche attribuite ai contratti ammessi al riparto;

d) le frazioni di premio corrispondenti al rischio non corso sui contratti ammessi al riparto che non prevedono la costituzione di riserve matematiche.

Il privilegio di cui al precedente comma è preferito, in caso di concorso, a quelli di cui ai numeri 11 e seguenti dell'articolo 2778 del codice civile.

I crediti di cui ai commi precedenti hanno privilegio sull'importo complessivo delle somme dovute da imprese di riassicurazione stipulati con l'impresa in liquidazione.

Per i contratti di capitalizzazione continuano ad applicarsi gli articoli 102 e 103 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

(*È approvato*).

ART. 72.

(*Liquidazione coatta amministrativa di imprese non autorizzate*).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione.

Resta fermo il disposto dell'articolo 67, secondo comma, della presente legge.

(*È approvato*).

TITOLO VII

COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

ART. 73.

(*Scambio di informazioni e di dati*).

L'ISVAP può richiedere alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea tutte le informazioni ed i dati che ritenga utili per l'esercizio della vigilanza sulle imprese autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica.

L'ISVAP può a sua volta fornire alle predette autorità di vigilanza tutte le informazioni ed i dati relativi alle imprese soggette alla sua vigilanza che operano anche negli Stati delle autorità richiedenti.

ART. 74.

(*Doveri degli organi di vigilanza*).

Fermi gli obblighi di consultazione, di cooperazione e di informazione previsti nei precedenti articoli, l'ISVAP, nel quadro della collaborazione con le competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea, esprime il proprio parere sul programma di attività che le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica, le quali intendono ottenere l'autorizzazione ad operare in un altro Stato membro della Comunità economica europea, esprime il proprio parere sul programma di attività che le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica, le quali intendono ottenere l'autorizzazione ad operare in un altro Stato membro della Comunità economica europea, debbono presentare alle competenti autorità di vigilanza di tale Stato. Il parere è trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla competente autorità di vigilanza dello Stato membro della Comunità economica europea.

L'ISVAP deve pronunciarsi entro tre mesi dal giorno in cui ha ricevuto dalle predette autorità il piano presentato dall'impresa; decorso tale termine senza che l'ISVAP abbia espresso alcun parere, si presume che esso abbia dato parere favorevole.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quando sia richiesto dalle competenti autorità di vigilanza di uno Stato membro della Comunità economica europea, deve vietare la libera disponibilità dei beni, localizzati nel territorio della Repubblica, di proprietà di imprese aventi la loro sede legale in un altro Stato membro della Comunità eco-

nomica europea; si applicano anche in tale caso le disposizioni dell'articolo 44. Il Ministro deve altresì vietare la libera disponibilità dei beni, localizzati nel territorio della Repubblica, di proprietà di imprese aventi la loro sede legale in uno Stato terzo quando cioò sia richiesto dalle competenti autorità di un altro Stato membro della Comunità economica europea che esercitano la vigilanza sullo Stato di solvibilità dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa svolte sul territorio degli altri Stati membri della Comunità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 44.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 73 e di quelle del presente articolo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ISVAP, nell'ambito delle rispettive competenze, possono prendere i necessari accordi con le competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 75.

(*Adeguamento alle disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia*).

Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzate all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata debbono conformarsi entro il 15 marzo 1986 alle disposizioni degli articoli 36 e seguenti relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

Le imprese che alla scadenza del termine di cui al primo comma non dispongano integralmente del margine di solvibilità necessario debbono sottoporre all'ISVAP un piano di risanamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 43. In tal caso il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può consentire alle predette imprese, per regolare la loro posizione, una proroga di non più di due anni.

Il Ministro, su proposta dell'ISVAP, può esonerare le imprese di cui al primo comma, escluse le mutue assicuratrici di cui alla lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 1, le quali dimostrino che il margine di solvibilità, da costituire ai sensi dell'articolo 36, senza detrazione della riassicurazione, è inferiore all'importo della quota di garanzia di cui al secondo comma dell'articolo 39, dall'obbligo di adeguare tale quota fino alla fine dell'esercizio nel quale l'importo del margine di solvibilità abbia raggiunto l'ammontare minimo della quota di garanzia. Detto esonero può essere disposto sino al 15 marzo 1991.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea.

Salvo quanto previsto dal successivo articolo, le imprese debbono dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni del primo e del terzo comma con il bilancio dell'esercizio nel corso del quale cade il termine indicato nelle disposizioni stesse.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 75, comma 1, sostituire la data: « 15 marzo 1986 » *con la seguente*: « 31 dicembre 1986 ».

Al comma 3, sostituire la data: « 31 marzo 1991 » *con la seguente*: « 31 dicembre 1991 ».

75. 1.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 75, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli dal 76 all'84 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 76.

(*Estensione dell'esercizio; necessità di preventivo adeguamento alle disposizioni sul capitale sociale, sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia*).

Le imprese di cui al primo comma dell'articolo 75 non possono comunque estendere la loro attività a nuovi rami o ad altri territori se non si siano integralmente conformate agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative al capitale sociale o al fondo di garanzia, nonché da quelle relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

La disposizione del comma precedente si applica anche alle imprese con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea per l'estensione dell'attività a nuovi rami.

(*È approvato*).

ART. 77.

(*Regime transitorio del vincolo delle attività a copertura delle riserve tecniche*).

Le imprese di cui al titolo II, capi I e III, che dimostrino di essersi conformate alle disposizioni della presente legge relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia nonché a quelle relative alle riserve tecniche per gli incrementi delle stesse successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano, per i predetti incrementi, di essere soggette all'obbligo di vincolare le attività a copertura delle riserve matematiche previsto dall'articolo 29 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Le stesse imprese possono ottenere, a richiesta, lo svincolo delle attività già vincolate a copertura delle riserve matematiche qualora dimostrino, oltre a quanto previsto dal precedente comma, di essersi conformate alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche per l'intero importo delle stesse.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano anche alle imprese di cui al titolo II, capo II, qualora dimostrino di essersi conformate alle disposizioni delle leggi dello Stato nel quale hanno la propria sede legale, relativamente al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia, nonché alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche.

(*È approvato*).

ART. 78.

(*Mancato adeguamento alle disposizioni relative al margine di solvibilità e alla quota di garanzia*).

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa deve essere revocata alle imprese di cui ai capi I e III del titolo II le quali, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 75, non abbiano integralmente adempiuto agli obblighi derivanti da tale disposizione. Con il decreto di revoca il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa.

Gli stessi provvedimenti devono essere adottati, per la rappresentanza costituita sul territorio della Repubblica, nei confronti delle imprese di cui al titolo II, capo II, che non siano conformate, entro i termini ad esse accordati dalla legge dello Stato nel quale hanno la propria sede legale, alle disposizioni di tale legge relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia nonché, entro il termine di cui all'articolo 85, quarto comma, alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche.

(*È approvato*).

ART. 79.

(*Agevolazioni per le fusioni e concentrazioni*).

Le fusioni di società di assicurazioni, che esercitano le attività di cui al punto A) della tabella allegata, deliberate entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed attuate sia mediante la costituzione di una società nuova sia mediante l'incorporazione di una o più società in altra già esistente, sono soggette all'imposta di registro, a quelle ipotecarie e catastali e alle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di lire 100.000.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle concentrazioni di imprese di assicurazione effettuate mediante apporto di portafoglio, purché l'apporto concerna l'intero portafoglio di uno o più rami di attività.

I redditi e le plusvalenze emergenti in conseguenza delle operazioni di fusione e concentrazione, deliberate entro il termine di cui al primo comma, se indicati distintamente nel bilancio o in apposito allegato, non sono assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed alla imposta locale sui redditi nell'esercizio in cui sono realizzate la fusione o la concentrazione, ma concorreranno a formare il reddito imponibile della società incorporante o risultante dalla fusione o della società apportante nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o portati a capitale.

(*È approvato*).

ART. 80.

(*Applicabilità di altre disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private*).

Per l'esercizio delle attività di cui al punto A) della tabella allegata, da parte delle imprese regolate dalla presente legge, continuano ad applicarsi, oltre a quelle richiamate negli articoli che precedono e nella tabella allegata, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 25, 26, 35, 36, 51, 52, 53, 66, 67, 68, 69, secondo, terzo e quarto comma, 73, 80, 81, 82, 86, 87, 114, primo, secondo, terzo comma, lettere *b*) e *d*), e quarto comma, 116, 117, 118, 121, 123, 124 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Restano altresì ferme le disposizioni contenute negli articoli 44, 46, 76, 77, 78 e 79 dello stesso testo unico, nonché ogni altra disposizione relativa all'esercizio delle attività di cui alla tabella allegata, che concerna materia non disciplinata dalle disposizioni della presente legge o che non sia comunque incompatibile con queste ultime.

(*È approvato*).

ART. 81.

(*Cessioni dei rischi in riassicurazione*).

Ai fini dell'ammissibilità dei mezzi di copertura delle riserve tecniche di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'articolo 32, e del calcolo del margine di solvibilità, secondo le indicazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 38, l'ISVAP può non tener conto, esclusivamente in base a valutazione sulla solvibilità delle compagnie riassicuratrici, della cessione dei rischi in riassicurazione a determinate imprese che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro della Comunità economica europea.

(*È approvato*).

ART. 82.

(*Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea*).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con pro-

prio decreto, il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ciascun anno. Tale controvalore è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'unità di conto europea in tutte le monete della Comunità economica europea.

(*È approvato*).

ART. 83.

(*Sanzioni*).

Si applicano le disposizioni del titolo VIII, capo III, e del titolo XIV del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto riguarda i provvedimenti amministrativi degli organi di vigilanza e le sanzioni per le violazioni alle norme della presente legge, con l'osservanza, per queste ultime, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

È moltiplicata per dieci la misura delle sanzioni previste negli articoli 113, 114 e 115 del predetto testo unico.

(*È approvato*).

ART. 84.

(*Ultrattività delle autorizzazioni già rilasciate*).

Le imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a proseguire l'esercizio delle operazioni di assicurazione e di capitalizzazione comprese nei rami indicati nella tabella allegata, che corrispondono a quelle da esse praticate alla stessa data in base alle autorizzazioni già a loro concesse.

La Banca nazionale delle comunicazioni può destinare a copertura delle riserve tecniche, oltre alle disponibilità del precedente articolo 32, anche le disponibilità di cui all'articolo 2, secondo comma, n. 4, della legge 6 agosto 1967, n. 700.

La Banca nazionale delle comunicazioni si conforma, nell'esercizio dell'attività assicurativa, alle disposizioni della presente legge, nonché a quelle della legge 10 giugno 1978, n. 295.

Restano ferme le disposizioni che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni da parte della Banca nazionale delle comunicazioni, la quale per il raggiungimento dei suoi scopi può effettuare tutte le agevolazioni comprese nella tabella allegata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 85.

(*Disposizioni transitorie per l'applicazione degli articoli 30, 32 e 66*).

Le imprese di cui all'articolo 30 hanno termine fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1986 per conformarsi alle disposizioni dello stesso articolo 30.

Le disposizioni di cui all'articolo 32 si applicano alla copertura delle riserve tecniche costituite a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli incrementi delle riserve stesse.

Le disposizioni dell'articolo 66 si applicano con decorrenza dal terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le imprese hanno termine fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1990 per adeguare l'intero importo delle riserve tecniche alle disposizioni stabilite dalla presente legge.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 85, comma 1, sostituire la data: « 1986 » *con la seguente*: « 1987 ». 85. 1.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 85. 1, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 85, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 86.

(*Modifiche ed integrazioni della legge 10 giugno 1978, n. 295, e del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39*).

Alla legge 10 giugno 1978, n. 295, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

all'articolo 2, primo comma, lettera *c*), le parole: « sociale, previste dalla legge » sono sostituite dalle seguenti: « comprese in un regime legale di sicurezza sociale »;

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Sono compresi nel portafoglio italiano i contratti stipulati, anche in regime di libertà di prestazione di servizio, dalle imprese autorizzate ai sensi degli articoli 7, 19 e 26 della presente legge.

Sono compresi nel portafoglio estero i contratti stipulati e gestiti da sedi secondarie all'estero di imprese con sede legale in Italia. »;

all'articolo 9, terzo comma, sono soppresse le parole: « dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato »;

all'articolo 10, primo comma, sono soppresse le parole: « e delle società cooperative »;

all'ultimo comma degli articoli 14, 23 e 28 le parole: « La disposizione del primo comma si applica » sono sostituite con le seguenti: « Le disposizioni dei precedenti commi si applicano »;

all'articolo 16, primo comma:

alla lettera *a*) sono aggiunte le parole: « o inidoneo »;

dopo la lettera *b*) è inserita la seguente: « *c*) se l'impresa non prova di aver provveduto all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia di cui all'articolo 10 »;

le lettere *c*) e *d*) diventano, rispettivamente, *d*) ed *e*). Alla lettera *d*), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « , ovvero sono stati amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di società che siano state assoggettate, nell'ultimo triennio, a procedure di fallimento, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa »;

all'articolo 19:

nel primo comma è aggiunto il seguente periodo: « Si applica la disposizione di cui all'articolo 7, secondo comma. »;

nel secondo comma, al primo periodo, dopo le parole: « residenza in Italia » sono aggiunte le seguenti: « ed obbligarsi a tenere una contabilità specifica per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica, conservando i documenti relativi agli affari trattati »; all'ultimo periodo, dopo le parole: « come proprio rappresentante, una persona fisica », sono aggiunte le seguenti: « che abbia domicilio e residenza nel territorio della Repubblica, e che sia »;

nel quarto comma, le parole: « lettera *c*) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera *d*) »;

all'articolo 24, primo comma, le parole: « l'autorizzazione può essere rifiutata » sono sostituite dalle seguenti: « l'autorizzazione non può essere rilasciata »; e, al n. 3), le parole: « lettera *c*) »; sono sostituite dalle seguenti: « lettera *d*) »;

l'articolo 31, primo comma, è sostituito dal seguente:

« Nel bilancio delle imprese debbono essere iscritte tra gli elementi dell'attivo,

per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui al precedente articolo 30, al netto delle quote cedute all'Istituto nazionale delle assicurazioni, disponibilità comprese tra quelle delle seguenti specie:

1) depositi in numerario e in conto corrente presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

2) titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali e i certificati di credito del Tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, obbligazioni o titoli emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emesse da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali, titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonché da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare, ivi inclusa l'edilizia convenzionata;

3) titoli emessi dagli istituti, diversi da quelli indicati al successivo numero 9, autorizzati all'esercizio del credito speciale di cui all'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni;

4) annualità dovute dallo Stato italiano acquisite dalle imprese mediante cessione o surrogazione;

5) obbligazioni in lire emesse dalla BEI, dalla CECA e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano e obbligazioni in valuta estera emesse da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dall'EURATOM e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano;

6) beni immobili situati nel territorio della Repubblica per le quote libere da ipoteche;

7) mutui, debitamente garantiti, a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici, mutui garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi debitamente accertato; tale limite potrà arrivare fino all'80 per cento qualora il mutuo sia concesso a cooperative o consorzi di cooperative costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni; mutui su proprie polizze di assicurazione sulla vita nel limite del corrispondente valore di riscatto;

8) quote di partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, dell'Istituto mobiliare italiano, dei Mediocrediti regionali, delle Casse di risparmio e del consorzio di credito per le opere pubbliche; azioni dell'Istituto italiano di credito fondiario;

9) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP. e del Mediocredito centrale ed azioni ed obbligazioni di società da queste controllate nonché di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di società cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in titoli di una stessa società non può comunque superare il 7 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche né, se si tratta di azioni o quote, il 20 per cento del capitale della società emittente. Non è consentita la copertura delle riserve tecniche con azioni o quote emesse dalle società controllate di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile;

10) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;

11) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;

12) azioni emesse da società aventi sede legale nella Comunità economica europea e quotate da almeno cinque anni nella borsa valori del paese della sede legale;

13) quote di fondi di investimento;

14) accettazioni bancarie rilasciate da istituti ed aziende di credito con patrimonio (capitale versato e riserve patrimoniali) non inferiore a 50 miliardi;

15) provvigioni d'acquisto da ammortizzare nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo di ammortamento pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni;

16) previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da rilasciarsi, su parere dell'ISVAP, in ogni singolo caso, tenendo conto della liquidità, della sicurezza e della redditività dell'investimento, disponibilità diverse da quelle indicate ai numeri precedenti o non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti ivi previsti »;

all'articolo 31, secondo comma, lettera *b*), le parole: « del 50 per cento del relativo importo » sono sostituite dalle seguenti: « del 12 per cento dei premi emessi »;

l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite, su conforme indicazione del CIPE, le quote massime delle riserve tecniche che le imprese potranno coprire con singole categorie di attività indicate al primo comma del precedente articolo. Per le attività di cui al n. 2) del primo comma dello stesso articolo viene altresì stabilita una quota minima. Viene inoltre stabilita una quota minima da valere globalmente per i beni immobili di cui al n. 6 da destinarsi ad uso abitativo e per le attività di cui al n. 10 »;

all'articolo 33, primo comma, le parole: « con apposito bilancio annuale » sono sostituite dalle seguenti: « con apposito prospetto annuale redatto in conformità ad un modello stabilito con decreto del Ministro »;

all'articolo 36, primo comma, le parole da: « il valore attribuito » fino a: « attività stesse » sono sostituite con le seguenti: « il valore attribuito alle attività sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore di bilancio delle attività sulla base dei criteri di valutazione usati è riconosciuto anche ai fini delle imposte sui redditi »;

all'articolo 36, secondo comma, le parole da: « salvo che lo stesso » fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: « salvo che lo stesso non sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale. In tal caso le somme attribuite ai soci concorrono a formare il reddito imponibile delle società e il reddito imponibile dei soci »;

all'articolo 43, terzo comma, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti commi:

« Il decreto di cui al comma precedente è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato all'impresa

interessata; contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale.

Il divieto di assunzione di nuovi affari è revocato con le stesse modalità di cui al secondo comma, nel caso in cui l'impresa, entro sei mesi dalla comunicazione del relativo provvedimento, abbia rimosso le cause per le quali venne disposto il divieto stesso.

Del provvedimento di cui al comma precedente è data comunicazione alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa è autorizzata ad operare. »;

all'articolo 46:

nel primo comma, le parole: « può ordinare » sono sostituite dalla seguente: « ordina »;

nel secondo comma sono aggiunte, in fine, le parole: « da porsi a carico dell'impresa »;

nel terzo comma, le parole: « può altresì, con decreto, ordinare » sono sostituite dalle seguenti: « ordina, altresì, con proprio decreto »;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Per i crediti diversi da quelli indicati al comma precedente l'impresa ha l'obbligo di comunicare, ogni sei mesi, l'ammontare di quelli riscossi all'ISVAP, che dà disposizioni sulla relativa utilizzazione. »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vieti all'impresa l'assunzione di nuovi affari ai sensi dell'articolo 43, terzo comma, e 59, quarto comma. »;

all'articolo 52:

nel primo comma, le parole: « il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può adottare nei confronti della rappresentanza dell'impresa inadempiente i provvedimenti previsti agli articoli 43, 45 e 46 » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano le disposizioni degli articoli 43, 45 e 46 »;

nel secondo comma, le parole: « i suddetti provvedimenti » sono sostituite dalle seguenti: « , nei confronti della rappresentanza dell'impresa inadempiente i provvedimenti previsti dalle suddette disposizioni »;

nel terzo comma, le parole: « il Ministero può adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 44, 45 e 46 » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano le disposizioni degli articoli 44, 45 e 46 »;

all'articolo 58, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La sede secondaria dell'impresa, con rappresentanza generale ai sensi degli articoli 19 e 26, decade dall'autorizzazione, qualora ne sia disposta la liquidazione, ovvero sia assoggettata a provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, ovvero ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria. »;

all'articolo 59, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il decreto di revoca dell'autorizzazione deve essere motivato, comunicato all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. »;

all'articolo 68:

nel primo comma, le parole da: « la quale certifichi » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « dalla quale risultino la certificazione delle corrispondenze dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite, redatti in forma sintetica secondo la normativa in vigore, alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia »;

nel quarto comma, le parole: « gli articoli 2, primo, secondo, terzo e quarto

comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 12, 14, 15, 16, 17 del decreto stesso » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 1, 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 6, 12, 14, 15, 16 e 17 del decreto stesso »;

all'articolo 79:

nel primo comma, le parole: « aventi la sede legale nel territorio della Repubblica non possono estendere » sono sostituite dalle altre: « di cui al primo comma dell'articolo 78 non possono comunque estendere »; le parole: « agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia » sono sostituite dalle seguenti: « agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative al capitale sociale o al fondo di garanzia, nonché da quelle relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli aumenti di capitale attuati agli effetti del presente articolo sono soggetti, fino a concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale minimo stabilito nell'articolo 10, all'imposta di registro nella misura fissa di lire ventimila. »;

all'articolo 81, primo comma, le parole: « con sede legale nel territorio della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai capi I e III del titolo II ».

Le imprese di cui al titolo II, capi I e III, della legge 10 giugno 1978, n. 295, che dimostrino di essersi conformate alle disposizioni della stessa legge relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia, nonché a quelle relative alle riserve tecniche per gli incrementi delle stesse successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano per i predetti incrementi di essere soggette all'obbligo di costituire le cauzioni previste dall'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

Le imprese di cui al secondo comma possono ottenere, a richiesta, lo svincolo delle attività già vincolate a copertura delle riserve tecniche qualora dimostrino, oltre a quanto previsto dal precedente comma, di essersi conformate alle disposizioni della legge 10 giugno 1978, n. 295, relative alle riserve tecniche per l'intero importo delle stesse.

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma si applicano anche alle imprese di cui al titolo II, capo II, qualora dimostrino di essersi conformate alle disposizioni delle leggi dello Stato nel quale hanno la propria sede legale, relativamente al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

Al decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

all'articolo 7, nel primo comma, il numero 9 è sostituito dal seguente:

« 9) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP. e del Mediocredito centrale ed azioni ed obbligazioni di società da queste controllate nonché di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di società cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in titoli emessi da una stessa società non può comunque superare il 5 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche né, se si tratta di azioni o quote, il 10 per cento del capitale della società emittente. Non è consentita la copertura delle riserve con azioni o quote emesse dalle società con-

trollate di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile »;

e sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

« 11) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;

12) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attività agricola per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti »;

all'articolo 7, dopo il primo è inserito il seguente comma:

« Possono inoltre essere destinate a copertura delle riserve le seguenti attività:

a) crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare, debitamente documentati, con esclusione dei crediti verso riassicuratori extraeuropei, salva approvazione dell'ISVAP;

b) crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un trentesimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi, nonché crediti per premi in corso di riscossione nel limite del 4 per cento dei premi emessi »;

all'articolo 7, ultimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Viene inoltre stabilita una quota minima da valere globalmente per i beni immobili di cui al n. 10 da destinarsi ad uso abitativo e per le attività di cui al n. 11 ».

L'adeguamento della copertura delle riserve alle disposizioni dei commi primo e quinto ha luogo entro il secondo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 86, nono alinea, primo capoverso, sopprimere le parole: « al netto delle quote cedute all'Istituto nazionale delle assicurazioni ».

86. 1.

All'articolo 86, nono alinea, settimo capoverso, sopprimere le parole: « mutui su proprie polizze di assicurazione sulla vita nel limite del corrispondente valore di riscatto ».

86. 2.

L'onorevole Nucara ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, nono alinea, sopprimere il n. 13.

86. 3.

Al primo comma, undicesimo alinea, sopprimere le parole: « Per le attività di cui al n. 2) del primo comma dello stesso articolo viene altresì stabilita una quota minima. Viene inoltre stabilita una quota minima da valere globalmente per i beni immobili di cui al n. 6 da destinarsi ad uso abitativo e per le attività di cui al n. 10 ».

86. 4.

Al primo comma, sopprimere l'ultimo alinea.

86. 5.

FRANCESCO NUCARA. Ritiro gli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 86. 1 del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 86. 2 del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 86, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché agli ultimi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 87.

(*Versamento del minimo del capitale sociale e costituzione della quota di garanzia per le società controllate dalle imprese di cui all'articolo 30, aventi la sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea*).

Le società che si costituiranno entro il 15 marzo 1991 per l'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata, qualora al capitale delle stesse partecipi in misura non inferiore al 95 per cento una impresa di assicurazione con sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea, la quale eserciti in tale Stato congiuntamente le attività di cui al punto A) della tabella allegata e quelle di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e non eserciti già nel territorio della Repubblica le attività indicate nell'articolo 1 di quest'ultima legge, possono chiedere di limitare il versamento del capitale sociale minimo all'importo previsto dall'articolo 10 ridotto dell'importo corrispondente a 400 mila unità di conto, offrendo per quest'ultimo importo una garanzia finanziaria irrevocabile rilasciata dall'impresa estera controllante.

Le società di cui al primo comma debbono unire alla domanda di autorizzazione un apposito piano che preveda, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in cui è intervenuta l'autorizzazione, il progressivo versamento dell'importo del capitale sociale minimo non versato, con la correlativa progressiva riduzione dell'importo della garanzia finanziaria irrevocabile indicata al comma precedente. Il versamento del capitale sociale deve essere completato entro il settimo esercizio successivo a quello in cui è intervenuta l'autorizzazione. Alla domanda deve altresì essere allegato un certificato rilasciato dall'autorità di vigilanza dello Stato nel quale si trova la sede legale dell'impresa controllante, dal quale risulti che l'impresa soddisfa alle condizioni previste per l'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e a quelle per l'esercizio delle attività di cui al punto A) della tabella allegata.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora ricorrano le condizioni indicate ai precedenti commi, accoglie con il decreto di cui all'articolo 7 la richiesta della società. Nei confronti delle imprese che non si attengono alle disposizioni di cui al secondo comma è disposta la revoca dell'autorizzazione.

(*È approvato*).

ART. 88.

(*Margine di solvibilità delle imprese di cui all'articolo 30 operanti in altro Stato membro della Comunità economica europea per il tramite di una società controllata*).

Per le imprese di cui all'articolo 30 che abbiano prestato la garanzia finanziaria irrevocabile di cui all'articolo 87 in favore di una società controllata con sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea ed al cui capitale partecipano in misura non inferiore al 95 per cento, i fondi corrispondenti all'importo della garanzia prestata non sono

considerati come facenti parte del patrimonio libero.

(*È approvato*).

ART. 89.

(*Certificazioni riguardanti residenti in altro Stato membro della Comunità economica europea*).

Agli effetti degli articoli 9, secondo comma, numero 3, e 15, primo comma, lettera *d*), i residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea possono produrre un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, altro documento equipollente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato di residenza.

Qualora nello Stato di residenza non sia previsto il rilascio del documento indicato al primo comma, lo stesso può essere sostituito da una dichiarazione giurata ovvero, per gli Stati nei quali questa non sia prevista, da una dichiarazione resa dall'interessato ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio dello Stato di residenza che rilascia un attestato facente fede del giuramento o della dichiarazione.

I documenti indicati nei commi precedenti devono al momento della loro presentazione essere di data non anteriore a tre mesi.

(*È approvato*).

ART. 90.

(*Agevolazioni per gli aumenti di capitale delle società già in esercizio*).

Gli aumenti di capitale attuati agli effetti dell'articolo 76 sono soggetti, fino a concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale minimo stabilito nell'articolo 10, all'imposta di registro nella misura fissa di lire ventimila.

(*È approvato*).

ART. 91.

(*Fondo di riserva ordinario*).

Fermo il disposto dell'articolo 2428 del codice civile, dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'obbligo delle imprese di costituire il fondo di riserva previsto dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

ART. 91-*bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, si applicano ai contributi versati dalle imprese assicuratrici a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della citata legge 31 gennaio 1986, n. 11.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con proprio decreto, i criteri per l'applicazione graduale della somma aggiuntiva.

3. Per i contributi scaduti e non versati prima della entrata in vigore della legge 31 gennaio 1986, n. 11, le imprese assicuratrici possono chiedere alla ragioneria provinciale dello Stato, nella cui circoscrizione esse hanno la sede legale, di eseguirne il pagamento in un massimo di dodici rate mensili di eguale importo. Dette rate sono maggiorate, ciascuna a decorrere dall'entrata in vigore della stessa legge, dell'interesse di mora nella misura che sarà stabilita con il decreto del Ministro del tesoro di cui al successivo comma 5.

4. In caso di ritardato pagamento delle rate di cui al comma 3, è altresì dovu-

ta sugli importi non corrisposti nei termini la somma aggiuntiva di cui all'articolo 1, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11.

5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro stabilisce, con propri decreti, le modalità per il pagamento rateale di cui al comma 3, nonché la misura dei relativi interessi di mora.

91. 01.

ALBERTO ROSSI, *Relatore*. Ritiro l'articolo aggiuntivo da me presentato, a condizione che vi sia da parte di tutti l'impegno di riconsiderare la materia in esso trattata con un apposito provvedimento da discutere quanto prima in Commissione.

PRESIDENTE. Poiché alla tabella allegata al disegno di legge non sono stati presentati emendamenti, la porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TABELLA.

A) *Classificazione per ramo.*

I. – Le assicurazioni sulla durata della vita umana.

II. – Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità.

III. – Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento.

IV. – L'assicurazione malattia di cui all'articolo 1, numero 1, lettera *d*), della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979.

V. – Le operazioni di capitalizzazione di cui all'articolo 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

VI. – Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.

B) *Assicurazioni complementari.*

L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui ai punti I, II o III della lettera A) può con i relativi contratti garantire, in via complementare, i rischi di danni alla persona.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno. Gli onorevoli Sacconi, Nucara, Giovannini, Grassucci, Viscardi e Salerno hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La XII Commissione industria, riunita in sede legislativa per l'esame del disegno di legge n. 3189, concernente « Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita »,

considerata la raccolta agevolata o comunque le agevolazioni di cui godono le assicurazioni ramo vita o godranno di altri strumenti finanziari come soprattutto fondi pensione,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di destinare una quota delle riserve obbligatorie o dei fondi all'acquisto di titoli di Stato di più lungo periodo e a rendimento reale ma non superiori al tasso di sviluppo, a migliore tutela del risparmiatore, data la particolare natura di proiezione nel lungo periodo di tali investimenti.

0/3189/12/1

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

MAURIZIO SACCONI. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ELIO GIOVANNINI. A nome del gruppo della sinistra indipendente, dichiaro di considerare positivo il fatto che si sia pervenuti all'approvazione di questo provvedimento.

Desidero soltanto richiamare l'attenzione dei colleghi sulla questione delle società di mutuo soccorso; il fatto che nell'articolo 2 si faccia riferimento a leggi speciali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo disegno di legge, lascia aperta una porta pericolosa.

La questione che sollevo non si riferisce al testo della legge, ma la pongo all'attenzione dei colleghi in quanto ne dovremo discutere assai presto. Si tratta del problema dei controlli sul quale già vi sono state precisazioni e valutazioni da parte del Governo. Siamo di fronte ad un fenomeno finanziario nuovo, cioè alla espansione in termini economici dell'istituto delle assicurazioni vita, che ha registrato un ampliamento sia di carattere quantitativo sia di carattere qualitativo, dal momento che ad esso si sono rivolti anche settori, come quello popolare, diversi da quelli tradizionali. Questo fenomeno è anche correlato al problema rilevante dei fondi integrativi che saranno molto probabilmente valorizzati in seguito alla riforma del sistema pensionistico. Il fenomeno finanziario, economico e sociale che abbiamo davanti è questo: una quota molto ampia di risparmio, soprattutto di ceti popolari, che ha bisogno di essere garantito in termini di controlli non soltanto dal punto di vista formale, ma anche dal punto di vista intrinseco. I recenti avvenimenti dimostrano come le risorse della gente non possano essere affidate ai meccanismi tradizionali della Borsa. Su questo punto vorrei una chiara risposta da parte del Governo.

Dovendo garantire un rientro a 15-20 anni di risparmi di milioni di persone, è bene farlo in termini assicurativi o di fondi integrativi. Occorre riflettere sul fatto che tali facilitazioni debbono avere un ritorno, dal momento che lo Stato paga un prezzo per esse.

Considerando la futura espansione delle assicurazioni vita, pongo il problema dell'utilizzo di questi fondi in titoli di Stato piuttosto che in acquisto di titoli azionari. Tale problema non è risolto dalla normativa che stiamo esaminando, ma credo sia giusto sollevarlo ora perché non è indifferente avere fin da questo momento una valutazione del Governo su questa problematica che è di grande rilievo politico e sociale.

Concludendo, preannuncio il voto favorevole del gruppo della sinistra indipendente sul disegno di legge in esame.

LELIO GRASSUCCI. Preannuncio, a nome del gruppo comunista, il voto favorevole su questo provvedimento. Esso riveste una notevole importanza in quanto istituisce il margine di solvibilità e rappresenta, essendo una riserva patrimoniale che può essere mobile o immobile, una ulteriore garanzia per l'utente. Ridimensiona inoltre la cessione legale dell'INA, prevede per il futuro la separazione del ramo « vita » da quello « non vita », prevede il silenzio-assenso per l'approvazione delle tariffe vita e diminuisce il controllo burocratico. Estende la quota minima degli investimenti nell'uso abitativo a copertura delle riserve tecniche anche per l'RCA. Assegna al CIPE la possibilità di definire una quota minima a copertura delle riserve tecniche anche per il ramo « vita ». Infine, prevede l'inserimento nelle opzioni dei piani di investimento anche di quote di società cooperative.

Sottolineo infine che ove l'INPS, dopo la riforma, fosse chiamato a gestire integrativi di previdenza di formula volontaria, così come è reso possibile dal punto *a*) dell'articolo 1 della presente legge, la vigilanza dell'ISVAP dovrebbe essere integrata da quella del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

MICHELE VISCARDI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo democratico

cristiano sul provvedimento ed esprimo tutta la mia soddisfazione per essere riusciti, con il contributo di tutti i gruppi, a condurre in porto una legge di grande rilevanza. Sottolineo il forte impegno dell'altro ramo del Parlamento per la preparazione di un testo sul quale vi è stata da parte nostra una pacata riflessione, tale da non assecondare tendenze di modifica che avrebbero messo in forse la possibilità di una sua rapida approvazione. Le poche modifiche apportate migliorano sicuramente il provvedimento che giustamente rappresenta un notevole passo avanti per quanto riguarda il ruolo dell'istituto delle assicurazioni nel nostro paese, a fronte delle mutate condizioni sociali ed economiche, soprattutto per la maggiore tutela del risparmio che, appunto attraverso le assicurazioni, confluisce nel circuito produttivo nazionale.

Le indicazioni sulla molteplicità degli strumenti attraverso cui impegnare le somme raccolte con le assicurazioni sono la testimonianza che nel nostro mutato sistema economico il comparto assicurativo non rappresenta più soltanto un modo di drenaggio di risorse ma, come in altri paesi evoluti dell'occidente, assume un ruolo strategico ai fini dell'organizzazione delle ipotesi di sviluppo.

FRANCESCO NUCARA. Il gruppo repubblicano voterà a favore del provvedimento pur ribadendo alcune perplessità, in particolare circa la necessità di investimenti immobiliari da parte delle imprese che esercitino l'attività di assicurazione nel ramo vita. L'emendamento del relatore in proposito ci ha in parte soddisfatti, ed è per questo che abbiamo ritirato le nostre proposte di modifica.

Voteremo pertanto a favore del provvedimento che, in base alle direttive comunitarie, mette ordine in una materia che mancava di qualsiasi forma di coordinamento.

MAURIZIO SACCONI. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo socialista sul provvedimento, sottolineo l'opportunità di approvare un ordine del giorno in cui si impegni il Governo a tenere in considerazione un problema che non è stato possibile risolvere con questa legge. In riferimento alla più complessa discussione che si dovrà svolgere in merito alla disciplina degli strumenti della previdenza integrativa e di quelli del cosiddetto terzo mercato - penso ai fondi immobiliari, o ai fondi pensione, o agli stessi fondi comuni di investimento - ritengo sia necessario evidenziare maggiormente il problema dell'accantonamento e della destinazione del risparmio. Della questione ne ha parlato il collega Giovannini ed abbiamo avuto modo di discuterne anche con la commissione tecnica per la spesa pubblica riunitasi per l'esame della riforma del sistema pensionistico. Trattandosi di un risparmio a lungo periodo, riteniamo che debba essere utilizzato con alcune minime garanzie.

Il problema si porrà nel caso dei fondi integrativi; non di meno, anche in questo caso l'invito che si vorrebbe rivolgere è che il Governo consideri l'opportunità di un vincolo di portafoglio per tutti questi titoli, in forza della raccolta agevolata di cui essi possono godere e della migliore tutela del risparmio per i titoli di Stato aventi una duplice caratteristica: quella cioè di essere di lungo periodo (potrebbero avere scadenza ventennale o venticinquennale) e di dare un rendimento reale che potrebbe costituire un beneficio per il tesoro ed anche una maggiore certezza per il risparmiatore.

La questione si pone con maggiore evidenza nel caso dei fondi integrativi di pensione, laddove un investimento tutto azionario, o in larga misura azionario od immobiliare, ha la precarietà caratteristica di questo tipo di operazioni.

Il pericolo che ne potrebbe derivare è in relazione al fatto che la crisi di questi fondi si scaricherebbe sul Parlamento e sul Governo, chiamati ad intervenire nel nome della pensione dei lavoratori, per quanto essa possa essere integrativa.

Se poi si creasse un circuito unitario fra azioni e fondi di pensione, ne deriverebbe un meccanismo perverso e tutti invocherebbero l'intervento del legislatore per garantire i lavoratori.

Concludo poiché questa non è certamente la sede per occuparsi di nuovi titoli, che non possono essere ora disciplinati proprio per la maggiore solidità di tale forma di risparmio che sta acquisendo, com'è ben noto, una rilevanza crescente e ben diversa da quella che fino a poco tempo fa poteva avere.

In questa logica si muove l'ordine del giorno che ho presentato insieme ad altri colleghi di vari gruppi.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita » (*Approvato dal Senato*) (3189):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alasia, Bianchini, Borghini, Briccola, Cardinale, Cerrina Feroni, Citaristi, Donazzon, Dujany, Ferrari Silvestro, Fittante, Giovannini, Graduata, Grassucci, Guerrini, Nucara, Orsenigo, Ricotti, Righi, Rossi Alberto, Sacconi, Salerno, Sangalli, Sastro, Serafini, Tedeschi, Viscardi e Zoso.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Rebecchini ed altri, De Toffol ed altri, Cassola ed altri: Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (2774).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Rebecchini ed altri, De Toffol ed altri, Cassola ed altri: « Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane », già approvata, in un testo unificato, dal Senato nella seduta del 3 aprile 1985.

Riprendiamo la discussione del provvedimento. Invito il relatore, onorevole Bianchini, a fare il punto della situazione.

GIOVANNI CARLO BIANCHINI, *Relatore*. Sono stati presentati alcuni emendamenti al provvedimento, ma ho dovuto constatare, nel corso dei lavori del Comitato ristretto, alcune difficoltà ad andare avanti. È stata infatti avanzata l'obiezione, per quanto riguarda le norme della proposta di legge relative ai consorzi di servizi e a consorzi misti, che vi sono altri provvedimenti concernenti la stessa materia che prevedono soluzioni strumentali e tecniche diverse da quelle contemplate nel testo pervenutoci dal Senato, per cui potrebbe verificarsi una situazione di confusione. È stata quindi prospettata l'esigenza, condivisa da tutti, di una giornata seminariale nella quale si chiariscano i termini dell'intervento pubblico in materia di sostegno a consorzi tra piccole e medie imprese, su cui non si è ancora pervenuti in questa Commissione ad un chiarimento abbastanza significativo.

D'altra parte, non posso non far presente che questa situazione crea alcuni problemi nei rapporti con l'altro ramo del Parlamento – la proposta di legge, infatti, è stata già approvata dal Senato – ed inoltre vi è l'esigenza dell'approvazione

urgente della normativa, per quanto riguarda almeno la parte relativa ai consorzi all'esportazione.

Infatti, i relativi fondi sono terminati nel 1985 e vi è la necessità di garantire l'operatività del comparto del commercio estero delle piccole e medie imprese. Sottopongo pertanto ai colleghi l'opportunità di procedere ad uno stralcio della normativa riguardante i consorzi all'esportazione, provvedere al rifinanziamento della legge n. 240 per quanto riguarda altre forme consortili e rinviare l'approvazione del provvedimento ad una fase successiva, dopo che sarà intervenuto al nostro interno un chiarimento e un confronto di tutti i provvedimenti che le diverse forze politiche hanno presentato sulla stessa materia, in modo da pervenire ad una legislazione più precisa e coerente.

A me pare, francamente, di non intravvedere in questa fase altre linee di soluzione; credo però che sia il Governo, sia le altre forze politiche debbano esprimersi in Commissione su questo possibile orientamento.

Auspico comunque che si pervenga in tempi rapidi alla conclusione dell'*iter* del provvedimento.

LELIO GRASSUCCI. Signor presidente, credo che la soluzione che abbiamo individuato nell'ambito della discussione svoltasi nel Comitato ristretto ci consenta di compiere dei passi in avanti.

Il primo è quello di dare una risposta immediata alle esigenze delle imprese e dei consorzi, in particolare per l'*export*, con le novità contenute nelle proposte che stanno maturando; il secondo è di dare parallelamente una risposta in positivo agli altri consorzi, in particolare a quelli per i servizi e a quelli misti, sulla base delle possibilità della normativa esistente, e cioè la legge n. 240, della quale si prevede un temporaneo rifinanziamento.

Per quanto riguarda la seconda parte del ragionamento fatto dal relatore, va da sé che siamo tutti consenzienti: si tratta di trovare un percorso, possibilmente unitario, che valga come disegno di riaggregazione e di riorganizzazione di strumenti per la piccola e media impresa e per l'artigianato, sulla base cioè di una legge unitaria.

Le osservazioni che faceva il relatore ci trovano consenzienti sull'esigenza di raggiungere un'intesa su tutta una serie di provvedimenti, a proposito dei quali si dovrebbe disegnare un percorso istituzionale di razionalizzazione: ciò consentirebbe di coordinare tutti i tipi di intervento.

Se il relatore ed i colleghi non hanno obiezioni, ritengo che già questo pomeriggio il Comitato ristretto potrebbe lavorare, in modo da giungere al più presto all'approvazione del provvedimento.

MAURIZIO SACCONI. Spiace dover constatare che non siamo in grado di portare a compimento l'*iter* di questo provvedimento, a causa dei contrasti che sono insorti. Infatti spesso la ricerca del meglio rischia di essere nemica del bene; pertanto, la proposta del relatore può essere accolta, con un contestuale impegno di stabilire tempi rapidi per programmare l'esame della parte che accantoneremo.

La condizione della piccola impresa in Italia, come in tutti i paesi industrializzati, è di una forte caduta di competitività, anche in relazione agli alti tassi del costo del denaro ed alla stessa riorganizzazione della grande impresa.

La piccola impresa fino a poco tempo fa, fino a quando cioè la grande impresa stava ancora vivendo un periodo di crisi, era riuscita a raggiungere significativi risultati, anche grazie alla consumazione dei residui margini di elasticità.

In seguito la grande impresa ha recuperato elasticità, mentre la piccola impresa ha dato fondo alla sua capacità di rendersi elastica e si è dovuta misurare con un alto costo del denaro, fattore che la grande impresa riesce invece a controllare, proprio per la sua possibilità di accedere ad altre forme di finanziamento.

In base a queste considerazioni risulta ancora più urgente l'approvazione di alcuni strumenti consortili; a questo proposito desidero ricordare che la cosiddetta legge Sabatini ha esaurito i suoi fondi e,

poiché si tratta di un provvedimento che ha funzionato bene, ritengo che dovrebbe essere rifinanziata.

Sarei pertanto del parere di inserire tale rifinanziamento in questo «treno», che mi pare abbastanza rapido, con una copertura che può essere scremata dallo stesso accantonamento per la nuova legislazione industriale.

MICHELE VISCARDI. Credo che convenga fare di necessità virtù con la circostanza di impraticabilità di campo di un provvedimento organico relativo ai consorzi. Ritengo che intanto sia maturata, attraverso il confronto fra le varie forze politiche presenti in Commissione, l'esigenza di una riflessione più compiuta sull'intero sistema delle piccole imprese.

Poiché, i provvedimenti legislativi sia di iniziativa parlamentare sia di provenienza governativa sono ormai più di uno, è giunto il momento, una volta definita la parte da stralciare, di prendere in considerazione la possibilità, come ha affermato l'onorevole Sacconi, di non lasciare estinguere per mancanza di fondi la legge Sabatini.

Credo che sarà opportuno, anche al fine di organizzare meglio il nostro lavoro, procedere alla riunificazione di tutta questa serie di provvedimenti esistenti in materia, tra i quali vi sono le proposte di legge Spini e Rognoni, ed il disegno di legge governativo. Non bisogna vedere questi provvedimenti come parti separate di un unico discorso; probabilmente, all'indomani del seminario nel quale ci siamo impegnati a riflettere, sarà il caso di trovare modalità concrete di collegamento fra le varie iniziative, in modo tale da pervenire, anche alla luce degli stanziamenti stabiliti nella legge finanziaria, alla riunificazione di tutte le norme concernenti la piccola e la media impresa.

Occorre dare una risposta unitaria e definitiva in ordine agli strumenti ed alle modalità di erogazione dei contributi, in modo da accrescere la potenzialità complessiva del sistema delle piccole e medie imprese che, come è stato qui sottolineato, soffre più che altro della modestia delle proprie dimensioni rispetto ai vari fattori della produzione; pertanto, la proposta del relatore di operare uno stralcio viene assunta con questo significato, facendo appunto di necessità virtù.

Ritenego che questo parziale provvedimento potrà essere apprezzato e compreso anche fuori delle aule parlamentari; non vogliamo infatti dare la sensazione di una *querelle* sul ruolo centralistico o decentrato del supporto della politica industriale, che sa tanto di dibattito stantio e consumato, senza più alcun riferimento né a livello centrale, né a livello periferico che probabilmente creerebbe le condizioni per riaffrontare l'intera materia con alcune tare che invece è opportuno eliminare dalla nostra riflessione.

Fatte queste considerazioni, esprimo il parere favorevole della democrazia cristiana allo stralcio che è stato proposto in modo da superare la situazione di difficoltà che si è verificata e alla previsione del rifinanziamento della cosiddetta « legge Sabatini », i cui fondi vanno estinguendosi. Ritengo, pertanto, che la soluzione rappresentata dal relatore, di approvare solo la normativa relativa ai consorzi all'esportazione, possa essere accettata.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Incentivi a favore delle imprese industriali italiane che realizzino investimenti nel territorio della Repubblica di Malta (Approvato dal Senato) (2642).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Incentivi a favore delle imprese industriali italiane che realizzino investimenti nel territorio della Repubblica di Malta », già approvato dal Senato nella seduta del 5 marzo 1985.

Ricordo che il 22 maggio dello scorso anno l'onorevole Righi ha svolto la relazione sul provvedimento al nostro esame. Esso è stato poi messo un po' in disparte per le ragioni che tutti conosciamo. Ho ricevuto pressioni, anche recentemente, da parte del Governo affinché questo disegno di legge, che deriva da un accordo intergovernativo, fosse di nuovo posto all'ordine del giorno e possibilmente approvato.

Sono già pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I e V. Anche la III Commissione ha espresso parere favorevole, ma con le seguenti osservazioni: « che sia contemplato nella legge l'impegno ad acquistare la maggior parte possibile di beni strumentali per l'investimento previsto in Italia; che nelle condizioni di stipula dei mutui si prevedano modalità di rientro garantito anche attraverso il sistema SACE ».

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Dopo i richiami fatti dal presidente mi resta pochissimo da aggiungere; ricordo soltanto che a seguito della mia relazione erano emerse da parte di vari colleghi alcune perplessità e necessità di chiarimento. Nel frattempo sono stati compiuti alcuni approfondimenti.

Il provvedimento non comporta un grosso onere: si tratta di 20 miliardi, frutto di un accordo di carattre internazionale ratificato dagli organismi parlamentari, a seguito del quale sono intervenuti scambi di note che hanno consentito al Senato di approvare il provvedimento, raccomandandone la rapida approvazione anche alla Camera.

In realtà non si è potuti pervenire tempestivamente all'approvazione, perché è intercorso il lasso di tempo necessario per chiarire le perplessità emerse; ora, poiché si sono create condizioni favorevoli, credo che tutti condividano il fatto che questo provvedimento, sia pure di modestissima entità dal punto di vista finanziario, serva ad attenuare le tensioni esistenti nell'area mediterranea.

È inoltre noto che, oltre a questo provvedimento, esiste un accordo di carattere politico concernente la neutralità di Malta, che deve trovare il nostro puntuale rispetto.

Raccomando pertanto vivamente ai colleghi di approvare il disegno di legge nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato.

RENATO DONAZZON. A nome del gruppo comunista annuncio il mio voto favorevole, anche se vi sono alcune questioni da sollevare.

La prima è che dopo il protocollo scaduto nel 1983 avrebbe dovuto seguire una nota relativa al tipo di intervento, per meglio chiarire il carattere del contributo finanziario previsto.

Sarebbe forse stato più opportuno, prima di approvare definitivamente il disegno di legge, che tale questione di merito venisse meglio definita attraverso questo scambio di note fra i due Governi.

Tuttavia, trattandosi di un contributo estremamente limitato e fermo restando che il nostro obiettivo è un intervento di natura tecnico-finanziaria ed economica nel pieno rispetto dell'autonomia di Malta, ribadiamo il nostro consenso per l'approvazione di questo provvedimento.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi pare di poter registrare una convergenza sulla necessità di approvare questo disegno di legge, insieme al disegno di legge di ratifica dello scambio di note fra Italia e Malta, conseguente alle difficoltà di applicazione del protocollo stipulato nel 1980 tra le due nazioni, la cui validità era stata fissata in cinque anni.

È stato sottolineato il valore politico di questo disegno di legge, nonostante la modesta entità delle risorse finanziarie destinate agli interventi previsti.

Desidero fare un'osservazione in relazione ai rilievi che ci sono pervenuti da parte della III Commissione affari esteri: esiste in realtà uno squilibrio commerciale fra il nostro paese e Malta, che è asso-

lutamente insopportabile per quest'ultima. Mi pare che su 188 milioni di dollari 126 siano dovuti alle importazioni dall'Italia.

Tale situazione di squilibrio serve a valutare meglio le osservazioni fatte dalla III Commissione: non credo che faremmo bene se legassimo la concessione delle agevolazioni agli acquisti, anche perché il problema si era posto già in relazione all'ergoazione di 15 milioni di dlolari in crediti di aiuto, previsti dal protocollo in connessione con le importazioni. In seguito si è dovuta eliminare quest'ultima condizione, proprio per i problemi legati allo squilibrio commerciale.

Raccomando pertanto alla Commissione di voler approvare il disegno di legge nel testo del Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Alle imprese industriali italiane operanti nei settori manufatturiero ed estrattivo che realizzino nel territorio della Repubblica di Malta nuovi impianti o ampliamenti, ammodernamenti e riconversioni di propri impianti esistenti possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) contributi in conto capitale calcolati secondo i criteri di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

b) mutui agevolati.

Sono ammesse alle agevolazioni di cui al comma precedente le spese da effettuarsi successivamente alla data di presentazione della domanda.

Le agevolazioni previste dal primo comma non possono superare complessivamente il 60 per cento del costo preventivo globale del progetto di investimento.

I mutui agevolati, per i quali non sono richieste garanzie, avranno una durata non superiore a dieci anni, comprensivi di tre anni di utilizzo e di preammortamento, e un tasso annuo di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipula del contratto.

Sulle domande di agevolazioni, da presentare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'istruttoria, delibera il Comitato interministeriale per la politica industriale su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 .

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana con proprio decreto norme su tempi, le procedure e le modalità di attuazione.

Le agevolazioni sono concesse con le disponibilità del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale » di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, entro il limite di spesa di lire 20 miliardi.

Le spese per gli accertamenti istruttori sono a carico della riserva di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Incentivi a favore delle imprese industriali che realizzino

investimenti nel territorio della Repubblica di Malta » (*Approvato dal Senato*) (2642):

Presenti	28
Votanti	27
Astenuti	1
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alasia, Bianchini, Borghini, Briccola, Cardinale, Cerrina Feroni, Citaristi, Donazzon, Dujany, Ferrari Silvestro, Fittante, Giovannini, Graduata, Grassucci, Guerrini, Nucara, Orsenigo, Ricotti, Righi, Rossi Alberto, Sacconi, Salerno, Sangalli, Sastro, Serafini, Tedeschi, Viscardi, Zoso.

Si è astenuto:

Giovannini.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO